SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione. (Deliberazione n. 88/07).

07A03655

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV. (Deliberazione n. 89/07).

07A03656

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 90/07).

07A03657

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 marzo 2007, n. **55.**

Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, d'ora in poi indicato come Codice della strada ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera *n)*, 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;

Considerata la necessità di definire per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione;

Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione, istituita con decreto dirigenziale del 27 aprile 2004;

Acquisiti i pareri dei Ministri interessati ai sensi dell'articolo 59, comma 2 del Codice della strada.

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 18/2006 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 gennaio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione

1. Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione.

2. I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214.

3. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l'autoveicolo ed almeno un rimorchio.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento:

a) disciplina, ai sensi dell'articolo 75, commi 2 e 3 del Codice della strada ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei trenini turistici;

b) individua, i requisiti richiesti per la circolazione e la guida dei trenini turistici.

Art. 3.

Assimilazione ai fini della circolazione

1. Ai fini della circolazione su strada i veicoli componenti il complesso sono assimilati, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del Codice della strada, ai veicoli della categoria M ovvero N per quanto concerne l'autoveicolo ed ai veicoli della categoria O per quanto concerne i rimorchi.

Art. 4.

Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

1. Ad ogni veicolo costruito in serie, componente il complesso, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle seguenti prescrizioni tecniche:

a) quelle dell'allegato A del presente regolamento;

b) quelle delle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M/N ed O di cui all'allegato B del presente regolamento, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti;

c) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 56, comma 2, del Codice della strada.

2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Art. 5.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici e filoveicoli» sono aggiunte le parole «veicoli atipici».

Art. 6.

Verifiche periodiche

1. Le verifiche periodiche dei trenini turistici sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici dei Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Ministero dei trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 80 del Codice della strada.

Art. 7.

Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i trenini turistici

1. La circolazione dei trenini turistici è subordinata all'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 93 del Codice della strada, dei componenti il complesso, ognuno dei quali è dotato di targa e carta di circolazione.

2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonché le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.

3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada, deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.

Art. 8.

Patente per la guida dei trenini turistici

1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, del Codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all'articolo 1 è necessario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8.

Art. 9.

Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in Stati aderenti allo spazio economico europeo.

1. I trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

Art. 10.

Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada

1. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.

2. Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l'ente proprietario della strada.

Art. 11.

Allegati

1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- allegato A: caratteristiche tecniche dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso;
- allegato B: prescrizioni per l'omologazione/l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento conducono trenini turistici, con una patente di guida di categoria diversa da quelle previste dall'articolo 8, comma 1, possono continuare ad utilizzare tale patente, per un anno a decorrere dalla detta data di entrata in vigore.

2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità per un anno da tale data ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.

3. I trenini turistici già autorizzati alla circolazione con più di un rimorchio possono continuare a circolare nella composizione approvata per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine essi dovranno essere resi conformi alle norme concernenti: la velocità massima, la massa massima e le dimensioni massime del complesso.

4. L'obbligo della revisione annuale di cui all'articolo 6 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 2007

Il Ministro: BIANCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 237

ALLEGATO «A»

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TRENINI TURISTICI E DEI VEICOLI COMPONENTI IL COMPLESSO

1. Caratteristiche complesso

1.1 Numero massimo di componenti del complesso: l'autoveicolo più tre rimorchi;
1.2 Lunghezza massima dal complesso: 20,00 m;
1.3 Larghezza massima: 2,00 m;
1.4 Altezza massima dal suolo: 2,80 m (tutto compreso, salvo i dispositivi di cui al punto 3.2);
1.5 Altezza minima interna vano passeggeri : 1500 mm;
1.6 Massa massima ammessa del singolo veicolo: 5.000 kg; massa massima ammessa del complesso: 18.000 Kg;
1.7 Lunghezza massima ammissibile per ciascun veicolo componente: 6 m, esclusi gli organi di attacco e di traino;
1.8 Velocità massima per costruzione: non superiore a 25 km/h;

2. Caratteristiche allestimento interno dei veicoli

2.1 Sedili
2.1.1 Larghezza: 400 mm;
2.1.2 Profondità: 350 mm;
2.1.3 Altezza dello schienale: 350 mm;
2.1.4 Distanza fra due file di sedili: 650 mm, misurata a 650 mm dal pavimento;
Distanza fra sedili contrapposti: 1300 mm
2.1.5 Aree per sedie a rotelle, se presenti: 750 mm di larghezza x 1300 mm di lunghezza, con apposito pittogramma;
I veicoli predisposti per l'alloggiamento delle sedie a rotelle debbono essere dotati di:
a) apposite pedane per l'accesso;
b) appositi punti di ancoraggio delle sedie a rotelle, conformi a quanto disposto dall'allegato VII alla direttiva 2001/85/CE. E' ammissibile il criterio della calcolazione dei punti di ancoraggio;
c) spazi per la movimentazione nel veicolo delle sedie a rotelle dai predetti punti di ancoraggio fino alla porta di accesso;

2.2. Uscite di servizio/sicurezza
2.2.1 Le porte di accesso, dotate di organo di chiusura, devono essere situate sul lato del veicolo corrispondente al senso di circolazione stradale; non sono ammesse catenelle o dispositivi equivalenti. I comandi di apertura delle porte devono essere opportunamente protetti dalla possibilità di azionamento accidentale durante la marcia.
2.2.2 Dimensioni minime delle uscite:
- Porta di accesso. altezza: 1450 mm; larghezza: 400 mm;
- Porta di sicurezza. altezza: 1250 mm; larghezza: 400 mm;
- Finestrino di sicurezza: la superficie del finestrino deve poter contenere un rettangolo di 400 mm x 700 mm;
2.2.3 Numero minimo di uscite di sicurezza per veicolo o per scomparto chiuso del veicolo (porte di accesso, porte di sicurezza e finestrini di sicurezza), in caso di carrozzeria chiusa:
1 ÷ 8 passeggeri = 2 uscite;
9 ÷16 passeggeri = 3 uscite;
17 ÷ 30 passeggeri = 4 uscite;
sup. a 30 passeggeri = 5 uscite

2.3 Finiture interne e sicurezza

2.3.1 La parte interna dei veicoli non deve presentare asperità pericolose o spigoli vivi. Il raggio di curvatura minimo delle parti sporgenti non deve essere minore di 5 mm.

2.3.2. Ciascun rimorchio deve essere equipaggiato con pulsanti, ben visibili ed in posizione accessibile, con i quali sia possibile dare l'allarme nell'autoveicolo traente.

3. Prescrizioni:

3.1 Estintori e attrezzatura di pronto soccorso: devono essere previste sedi per estintori, su ogni componente il complesso; deve essere previsto uno spazio per l'installazione di una cassetta di pronto soccorso sulla motrice.

3.2 Obbligo dell'installazione sull'autoveicolo e sull'ultimo rimorchio dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante di tipo approvato;

3.3 All'interno di ogni veicolo costituente il complesso sono indicati mediante pittogramma il numero massimo di posti a sedere.

ALLEGATO «B»

PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE/L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENINI TURISTICI E DEI COMPONENTI IL COMPLESSO

	OGGETTO	NUMERO DELLA DIRETTIVA BASE	APPLICAZIONE
1.	LIVELLO SONORO	70/157/CEE	RICORRE vd. nota "A"
2.	EMISSIONI	70/220/CEE	RICORRE
3.	SERBATOI COMBUSTIBILE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORI	70/221/CEE	RICORRE vd. nota "B"
4.	ALLOGGIAMENTO TARGHE POSTERIORI DI IMMATRICOLAZIONE	70/222/CEE	RICORRE
5.	DISPOSITIVI DI STERZO	70/311/CEE	RICORRE vd. nota "C"
6.	SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE	70/387/CEE	NON RICORRE
7.	SEGNALATORE ACUSTICO	70/388/CEE	RICORRE
8.	CAMPO DI VISIBILITA' POSTERIORE	71/127/CEE	RICORRE
9.	FRENATURA	71/320/CEE	RICORRE vd. nota "D"
10.	SOPPRESSIONE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE	72/245/CEE	NON RICORRE
11.	EMISSIONI MOTORI DIESEL (fumosità)	72/306/CEE	RICORRE vd. nota "E"
12.	FINITURE INTERNE	74/60/CEE	NON RICORRE
13.	ANTIFURTO	74/61/CEE	NON RICORRE
14.	PROTEZIONE DELLO STERZO	74/297/CEE	NON RICORRE
15.	RESISTENZA DEI SEDILI	74/408/CEE	NON RICORRE
16.	SPORGENZE ESTERNE	74/483/CEE	NON RICORRE
17.	RETROMARCIA E TACHIMETRO	75/443/CEE	vd. nota "F"
18.	TARGHETTE REGOLAMENTARI	76/114/CEE	RICORRE
19.	ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA	76/115/CEE	NON RICORRE
20.	DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA	76/756/CEE	RICORRE vd. nota "G"
21.	CATADIOTTRI	76/757/CEE	RICORRE
22.	LUCI DI INGOMBRO, POSIZIONE ANT., POSIZIONE POST., ARRESTO, MARCIA DIURNA, POSIZIONE LATERALI	76/758/CEE	RICORRE
23.	INDICATORI DI DIREZIONE	76/759/CEE	RICORRE
24.	DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE	76/760/CEE	RICORRE
25.	PROIETTORI (COMPRESE LE LAMPADE)	76/761/CEE	RICORRE
26.	PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI	76/762/CEE	NON RICORRE
27.	DISPOSITIVI DI RIMORCHIO	77/389/CEE	RICORRE
28.	LUCI POSTERIORI PER NEBBIA	77/538/CEE	NON RICORRE
29.	PROIETTORI DI RETROMARCIA	77/539/CEE	NON RICORRE
30.	LUCI DI STAZIONAMENTO	77/540/CEE	RICORRE
31.	CINTURE DI SICUREZZA	77/541/CEE	NON RICORRE
32.	CAMPO DI VISIBILITA'	77/649/CEE	RICORRE vd. nota "H"
33.	IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI	78/316/CEE	RICORRE vd. nota "I"
34.	SBRINAMENTO/DISAPPANAMENTO	78/317/CEE	NON RICORRE
35.	LAVACRISTALLI/TERGICRISTALLI	78/318/CEE	RICORRE vd. nota "L"
36.	SISTEMI DI RISCALDAMENTO	78/548/CEE	RICORRE SE PRESENTE
37.	PARAFANGHI DELLE RUOTE	78/549/CEE	NON RICORRE
38.	POGGIATESTA	78/932/CEE	NON RICORRE
39.	EMISSIONI DI CO2/ CONSUMO DI COMBUSTIBILE	80/1268/CEE	NON RICORRE
40.	POTENZA DEI MOTORI	80/1269/CEE	NON RICORRE
41.	EMISSIONI MOTORI DIESEL	88/77/CEE	RICORRE vd. nota "M"
42.	PROTEZIONE LATERALE	89/297/CEE	NON RICORRE
43.	DISPOSITIVI ANTISPRUZZI	91/226/CEE	NON RICORRE
44.	MASSE E DIMENSIONI (AUTOVETTURE)	92/21/CEE	NON RICORRE
45.	VETRI DI SICUREZZA	92/22/CEE	RICORRE vd. nota "N"
46.	PNEUMATICI	92/23/CEE	RICORRE
47.	LIMITATORI DI VELOCITA'	92/24/CEE	RICORRE SE PRESENTE
48.	MASSE E DIMENSIONI (DIVERSI DAI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 44)	97/27/CE	RICORRE vd. nota "O"
49.	SPORGENZE ESTERNE DELLE CABINE	92/114/CEE	NON RICORRE
50.	DISPOSITIVI DI ATTACCO	94/20/CE	RICORRE vd. nota "P"
51.	INFIAMMABILITA'	95/28/CE	NON RICORRE
52.	AUTOBUS	2001/85/CE	NON RICORRE
53.	URTO FRONTALE	96/79/CE	NON RICORRE
54.	URTO LATERALE	96/27/CE	NON RICORRE
55.			
56.	VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	98/91/CE	NON RICORRE
57.	PTOTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE	2000/40/CE	NON RICORRE
58.	PROTEZIONE DEI PEDONI	2003/102/CE	NON RICORRE

NOTE:

A Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 74/151/CEE);

B Ricorre solo per serbatoi. Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 74/151/CEE);

C Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni tabella CUNA NC337-01 oppure direttiva dei trattori agricoli e forestali (direttiva 75/321/CEE);

D I singoli veicoli devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla categoria M/N per l'autoveicolo e alle categoria O per i rimorchi. Considerate le particolari caratteristiche costruttive dei veicoli componenti il complesso e la ridotta velocità massima dei trenini turistici, il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla predetta direttiva si intende conseguito con il rispetto delle verifiche e prove contenute negli allegati alla stessa, tenendo presente le seguenti prescrizioni:

- Allegato I Applicabile con la seguente eccezione : la rispondenza alle prescrizioni di cui al punto 2.2.2.10, concernente la presenza del comando del freno di stazionamento all'interno del rimorchio, in quanto non è prevista la presenza di personale accompagnatore a bordo dei rimorchi.
  Il sistema di frenatura di servizio del complesso deve essere del tipo continuo automatico o semicontinuo automatico.
- Allegato II Applicabile con la seguente eccezione: non è necessaria l'effettuazione della prova di tipo II.
  La prescrizione di cui al punto 2.1.3.2 si considera soddisfatta anche quando il comando del freno di stazionamento della motrice aziona il sistema di frenatura di stazionamento dei vari elementi del complesso.
- Allegato III Applicabile con la seguente eccezione: i tempi di reazione debbono essere valutati anche per i giunti posteriori dei rimorchi;
- Allegato IV......Applicabile;
- Allegato V.......Applicabile;
- Allegato VI......Applicabile;
- Allegato VII.....Applicabile
- Allegato VIII....Non applicabile in quanto il veicolo non può essere munito di sistema di frenatura a inerzia;
- Allegato X.......Non applicabile;
- Allegato XI......Non applicabile in quanto il veicolo non può essere dotato di sistemi di frenatura elettrici;
- Allegati da XII a XI Non ricorre;
- E' prevista l'effettuazione di prove di comportamento dell'intero complesso eseguite alla velocità massima di costruzione del trenino, a vuoto e a pieno carico.

E Ricorre solo per i motori rispondenti alla direttiva 88/77/CEE;

F L'autoveicolo deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida;

G I dispositivi di cui ai punti 26, 28, 29 dell'allegato B non ricorrono;

H Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni delle macchine operatrici (punto 1.3.2 del d.m. 14 giugno 1985);

I Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 86/415/CEE);

L Sono applicate le prescrizioni delle macchine operatrici (d.m. 14 giugno 1985);

M Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni delle macchine mobili non stradali (direttiva 97/68/CE) oppure le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 2000/25/CE);

N Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali (direttiva 89/173/CEE);

O L'autoveicolo più i rimorchi deve rispondere alle sole prescrizioni di cui al punto 7.6 "manovrabilità" e 7.9 "capacità di spunto in salita" ovvero comunque poter essere avviato su una pendenza di almeno il 10 %. In tale caso nella carta di circolazione dell'autoveicolo deve figurare una opportuna limitazione. Non si applica l'articolo 219 del Regolamento al Nuovo codice della strada;

P Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni delle tabelle CUNA;

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 47, comma 1, lettera *n)*, 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, è il seguente:

«Art. 47 *(Classificazione dei veicoli)*. — 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) - m) (omissis);

n) veicoli con caratteristiche atipiche.».

«Art. 59 *(Veicoli con caratteristiche atipiche)*. — 1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.».

«Art. 75 *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri con modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.».

«Art. 93 *(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*. — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.».

«Art. 100 *(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)*. — 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. *(Abrogato).*

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera *b)* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 116 *(Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).* — 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-*bis*. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-*bis*.

1-*quater*. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-*quinquies*. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le

limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-*bis*.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera *d)*, numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'art. 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-*bis*. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis* possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art. 208, comma 2, lettera *c)*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

13-*bis*. I conducenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-*bis* sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.

14. *(Soppresso)*.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

16. *(Abrogato)*.

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303.

— Il decreto-legge 26 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2003, n. 149, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 2003, n. 186.

— Il decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2001, n. 160.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002 recante: «Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2002, n. 149.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317 recante: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1988», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 59 del Codice della strada e per la legge n. 214 del 2003 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 75, commi 2 e 3 del Codice della strada e per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 59 del Codice della strada si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del citato decreto n. 277 del 2001 così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del Codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in:

a) nazionali;

b) limitate per piccole serie;».

— Il testo dell'art. 54, comma 1 e dell'art 56, comma 2 del Codice della strada così recita:

«Art. 54 *(Autoveicoli)*. — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massima di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione a la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli

o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

«Art. 56 *(Rimorchi)*. — 1. *(Omissis)*.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere *g)* e *h)* dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 277 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Deroghe e procedure alternative)*. — 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi:

a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove;

b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;

c) macchine agricole ed operatrici e filoveicoli *veicoli atipici* che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Nel caso *a)* si applica la procedura di «omologazione limitata per piccole serie», nel caso *b)* si applica la procedura di «omologazione temporanea», mentre nel caso *c)* a seconda dell'entità della produzione, si applica la procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per piccole serie».

3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al tipo comprensivo di varianti e versioni.

4. Nel caso di omologazioni in più fasi, laddove sussistano le suddette condizioni di produzione limitata, la procedura di cui al precedente punto 3 trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti effettuati in serie.

5. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti:

a) l'autorità competente al rilascio sono i Centri, che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito della valutazione preliminare effettuata nell'àmbito del controllo di conformità, da cui risultino le condizioni per l'applicabilità della procedura medesima;

b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie provvede d'ufficio, quando lo ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo dell'entità della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca dell'omologazione rilasciata. Contestualmente a detti controlli, il Centro procede anche all'accertamento della conformità di produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di controllo previsto dal costruttore;

c) per la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di prova vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore avanzi richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la stessa viene valutata dall'Ufficio del Ministero, sulla base di un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve le deroghe di carattere generale già ammesse da disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione, vanno annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga, eventualmente concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro accerti l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione deve presentare apposita domanda di omologazione unitamente ai relativi versamenti.

7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, essa può essere soggetta a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla omologazione nazionale è accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e prove previste e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore;

8. A conclusione dell'esito favorevole delle verifiche e prove prescritte, il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:

a) attribuisce al provvedimento di omologazione una numerazione secondo l'allegato IV;

b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato alla stampa della carta di circolazione, provvedendo nel contempo, all'inserimento degli stessi nel sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da apporre in calce alla dichiarazione di conformità.

9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento.

10. La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e può essere ammessa unicamente nell'àmbito di un programma di sperimentazione finalizzato alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti.

11. L'omologazione temporanea è subordinata a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro.

12. La procedura di omologazione temporanea è caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali:

a) l'Autorità competente al rilascio è l'Ufficio del Ministero;

b) la validità dell'omologazione temporanea è limitata nel tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti;

c) nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per la sperimentazione ed i motivi per i quali il veicolo non può ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente;

d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonché della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, il costruttore, per ciascun tipo omologato, deve annotare su un apposito registro, con numerazione progressiva e con

l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove per essere consultato in qualsiasi momento;

e) il Centro, effettuate le verifiche e prove, trasmette all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo di un parere circa l'ammissibilità della deroga proposta, nonché delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente;

f) al termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra all'Ufficio del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente. Sulla base dei risultati ottenuti, sarà valutata l'opportunità di apportare modifiche alla normativa.

12. Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata può essere revocata, e tutti i veicoli risultanti dai registri debbono essere adeguati alla normativa vigente.

13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma sia stata conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, può chiedere di convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva.

14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 80 del Codice della strada così recita:

«Art. 80 *(Revisioni)*. — 1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati al trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione dei provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla

avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto del termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 93 e 100 del Codice della strada si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2, comma 1 del Codice della strada così recita;

«Art. 2 *(Definizione e classificazione delle strade)*.— 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

— Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40T (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2004, n. 88), è il seguente:

«Art. 3. — 1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

categoria A:

motocicli, con o senza sidecar;

categoria B:

a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;

categoria B+E:

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

categoria C:

autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria C+E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

categoria D:

autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria D+E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Nell'àmbito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm^3 e di potenza massima di 11 kW.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 km/h;

e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

3. Ai portatori di handicap già titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.

07G0070

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 aprile 2007.

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni

1. All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche inerenti la sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione emanate precedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Allegato I
Modifiche all'allegato A del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340

1. Modifiche del Titolo I
Al Titolo I sono ápportate le seguenti modifiche:

1. Prima del punto 1. è inserito il seguente punto 0.
<< 0. - PRINCIPI COMUNI
1. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto devono essere specificamente realizzati per l'installazione prevista, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
2. La prevalenza massima del sistema di pompaggio deve essere compatibile con la pressione di progetto di tutti i componenti e di tutte le tubazioni soggette alla pressione della pompa di erogazione, tenuto conto della pressione massima ammissibile dei serbatoi fissi.>>

2. Al punto 1. sono aggiunte le seguenti definizioni:
<< DISPOSITIVO ANTI-STRAPPO: dispositivo, progettato per fratturarsi o sganciarsi nel caso che un veicolo si allontani con la pistola di erogazione ancora connessa. Il dispositivo deve chiudere entrambi i lati del punto di frattura o di sganciamento al fine di fermare la fuoriuscita di G.P.L., minimizzandone le perdite.

G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO): gas liquefattibile a temperatura ambiente , costituito prevalentemente da idrocarburi paraffinici e da idrocarburi olefinici a tre o quattro atomi di carbonio. I requisiti ed i metodi di prova per il G.P.L. per autotrazione messo in commercio e distribuito in Italia sono definiti nella norma UNI EN 589.

IMPIANTO: complesso costituito da attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla distribuzione del G.P.L. per autotrazione, installato in una stazione di distribuzione stradale erogante solo G.P.L. o erogante anche altri carburanti.

INTERRUTTORE DI EROGAZIONE AD AUTOCHIUSURA: dispositivo che consente l'erogazione del G.P.L. solo se mantenuto in posizione d'apertura tramite un'azione continua, esercitata manualmente su apposito dispositivo di comando (ad esempio: pulsante, leva, ecc.).

MANICHETTE FLESSIBILI DI TRAVASO: Tubazioni utilizzate per il riempimento dei serbatoi fissi, che consentono di collegare il punto di scarico dell'autocisterna con il punto di riempimento dei serbatoi.>>

2. Modifica del punto 4. del Titolo II
Il punto 4. del Titolo II è sostituito dal seguente:

<< 4. - SERBATOI FISSI
4.1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m^3, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità massima di 50 m^3 ciascuno. Ai fini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m^3 ciascuno.
2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85% della loro capacità.
3. Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte dell'operatore.
4. Ai fini della sicurezza antincendi i serbatoi possono essere installati:
a) in cassa di contenimento in cemento armato, totalmente o parzialmente fuori terra;
b) interrati o ricoperti.

In entrambi i casi i serbatoi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

4.2. - CASSA DI CONTENIMENTO
1. La cassa di contenimento deve essere costruita in calcestruzzo armato e deve presentare le seguenti caratteristiche:
- impermeabilità
- spessore minimo di 0,2 m per le parti fuori terra;
- bordi superiori con sporgenza di almeno 0,2 m rispetto al livello del piano di campagna;
- dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 0,5 m fra le pareti e il serbatoio;
- copertura di tipo leggero, in materiale incombustibile con esclusione di lamiera metallica, per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici posizionata in modo da garantire la ventilazione naturale e l'ispezionabilità delle apparecchiature;
- gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta non chimicamente attiva;
- nella cassa di contenimento il serbatoio deve essere ancorato su selle d'appoggio in modo che la generatrice inferiore risulti ad almeno 0,5 m di distanza dal fondo della cassa e lo strato di sabbia soprastante la generatrice superiore del serbatoio abbia lo spessore di almeno 0,3 m.

4.3. INTERRAMENTO O RICOPRIMENTO
1 I serbatoi possono essere installati completamente sotto il livello del suolo oppure parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In ogni caso i serbatoi devono essere completamente ricoperti e, in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, lo spessore minimo del materiale di ricopertura non deve essere minore di 0,5 m. I serbatoi devono essere dotati di un sistema di controllo per l'allineamento statico. I serbatoi devono essere contornati di sabbia o altro materiale adatto, costipato in modo da impedire spostamenti.
2. Le connessioni di attacco dei serbatoi devono sporgere al di sopra del materiale di ricopertura.
3. Nei serbatoi ricoperti, il materiale di ricoprimento deve essere adeguatamente protetto contro l'erosione da parte degli agenti atmosferici (ad esempio mediante manto erboso). >>

3. Modifica del punto 5. del Titolo II
Il punto 5. del Titolo II è sostituito dal seguente:

<< 5. - POMPE E COMPRESSORI
1. Le pompe adibite all'erogazione di G.P.L. possono essere installate:
a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti. Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.

2. Qualora presenti, i compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto alla autocisterna in sosta.
3. Qualora presenti, le pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installate secondo le modalità riportate alla lettera b) del precedente comma 1. >>

4. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida
Dopo il punto 7. del Titolo II è inserito il seguente:

<< 7 - BIS. - TUBAZIONI PER G.P.L. IN FASE LIQUIDA
1. Le tubazioni per la movimentazione di G.P.L. liquido all'interno dell'impianto devono essere interrate. Ove l'interramento risulti irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori terra disposte in modo che siano evitati urti accidentali. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi.
2. In corrispondenza di zone soggette a traffico veicolare deve essere previsto un adatto sistema di protezione (ad es. lastre in calcestruzzo armato) al fine di evitare danni alle tubazioni sottostanti.
3. Tutte le giunzioni che non sono saldate devono essere ispezionabili.
4. Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione devono essere saldamente ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite di un dispositivo, inserito a valle della valvola automatica del sistema di emergenza, idoneo ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.
5 Un dispositivo anti-strappo deve essere posizionato a monte del tubo flessibile di erogazione ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente all'apparecchio di distribuzione, se quest'ultimo non è già provvisto di un dispositivo con equivalente funzionalità.
6. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente punto devono essere osservate anche per le tubazioni in fase gassosa a pressione non ridotta, ossia comunicanti direttamente con serbatoi o recipienti contenenti G.P.L. in fase liquida. >>

5. Modifica del punto 8. del Titolo II
Il punto 8. del Titolo II è sostituito dal seguente:

<< 8. - DISPOSITIVI E MODALITÀ PER IL RIEMPIMENTO DEI SERBATOI FISSI
1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con manichette flessibili di travaso di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le manichette flessibili di travaso possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.
2. Il punto di riempimento, come definito al Titolo I, punto 1, deve essere munito di una valvola di non ritorno direttamente collegata ad una valvola di intercettazione.
3. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'impianto, l'estremità di attacco delle manichette all'autocisterna devono essere munite di una valvola di eccesso di flusso e di un dispositivo di intercettazione manuale o automatico con fermo nella posizione di chiusura.
4. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'autocisterna, immediatamente a valle o a monte delle valvola d'intercettazione manuale dell'autocisterna si deve installare una valvola di eccesso di flusso.
5. Le parti terminali delle manichette flessibili di travaso devono essere munite di raccordi rapidi.
6. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.>>

6. Modifica del punto 12. del Titolo II
Il punto 12. del Titolo II è sostituito dal seguente:

<< 12. - ESTINTORI ED IDRANTI
1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.
2. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere provvisti di un impianto idrico di estinzione incendi – reti idranti – progettato, installato, e gestito in conformità alla norma UNI 10779.
Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 gli impianti si classificano come segue:
- impianti con capacità complessiva non superiore a 30 mc: livello di rischio 1;
- impianti con capacità complessiva superiore a 30 mc: livello di rischio 2.

Per entrambi i livelli di rischio deve essere prevista la sola "protezione interna", con alimentazione idrica di tipo ordinario come definita dalla UNI 9490. L'impianto idrico deve consentire di raggiungere con il getto d'acqua di almeno un idrante e/o naspo ogni elemento pericoloso dell'impianto nonché l'area di sosta dell'autocisterna. E' ammessa l'installazione anche di un solo idrante e/o naspo purché sia soddisfatta la suddetta condizione.
3. Quando l'impianto non è in esercizio, è consentito proteggere gli elementi di erogazione con sistemi antieffrazione.>>

7. Modifica del punto 15.2 del Titolo II
Il punto 15.2 del Titolo II è sostituito dal seguente:

<< 15.2. - OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO
1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
- il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di arresto di emergenza conforme alla norma UNI EN 12252:2001, possono scaricare con motore in moto in quanto tale sistema è in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore; il sistema di arresto in dotazione all'autocisterna deve essere collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
- le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
- l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
- sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle manichette flessibili o snodabili;
- siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a potata di mano.

3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.
4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.
6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.
7. Dal piano di campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di pressione interna al serbatoio ed i valori di livello e di temperatura del liquido nel serbatoio.

8. Modifica del punto 15.3 del Titolo II
Il punto 15.3 del Titolo II è sostituito dal seguente:

<< 15.3. OPERAZIONI DI EROGAZIONE
1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di G.P.L. devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni:
- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
- prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo.

2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:
- posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;
- rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.). >>

9. Modifica del punto 17.2 del Titolo III
Il punto 17.2 del Titolo III è sostituito dal seguente:

<< 17.2 DISPOSITIVI E MODALITÀ PER IL RIEMPIMENTO DEI SERBATOI FISSI
1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8 relativamente all'utilizzo di manichette flessibili munite di raccordi rapidi, in dotazione all'impianto o all'autocisterna. >>

10. RIFORNIMENTO SELF-SERVICE
Dopo il Titolo III è inserito il seguente:

<< TITOLO IV – RIFORNIMENTO SELF-SERVICE
18. – GENERALITÀ
1. E' consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo.
2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L. il personale addetto deve sempre trovarsi in prossimità dell'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente. In assenza del personale addetto, il rifornimento self-service è vietato e deve essere materialmente impedito.

19. – REQUISITI PER IL RIFORNIMENTO SELF-SERVICE
1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere installato un interruttore di erogazione ad autochiusura.
2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
- l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del G.P.L., in prossimità della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione;
- il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione e la fine dell'operazione di erogazione, che potrà riprendere solo previo consenso da parte del personale addetto.

3. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto.
4. Deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
5. Deve essere installato un dispositivo che consenta la dispersione in aria del volume di G.P.L. intrappolato tra le parti interconnesse prima che l'utente sconnetta la pistola di erogazione dal connettore del veicolo.
6. Devono essere utilizzati dispositivi automatici e/o di segnalazione all'utente ed al personale addetto al fine di assicurare che la pistola di erogazione sia correttamente riposizionata nell'apposito alloggiamento prima che l'utente si allontani definitivamente dall'impianto.

20. - SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:
a) AVVERTENZE:
- Per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione
- In caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi
- E' vietato rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.)
- E' vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l'80% del suo volume nominale
- E' vietato fumare e far circolare fiamme libere
- E' vietato l'uso di telefoni cellulari

b) ISTRUZIONI PER L'OPERAZIONE DI RIFORNIMENTO
- Spegnere il motore e tirare il freno a mano
- Collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo
- Azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione
- Rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata
- E' vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto
- Scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento

2. Idonea segnaletica deve evidenziare l'interruttore di erogazione ad autochiusura e il sistema di comunicazione con il personale addetto. >>

07A03783

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 febbraio 2007.

Concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 279 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede, che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, autorizzando a tal fine, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto che lo stesso comma dispone la subordinazione della erogazione del suddetto importo da parte dello Stato all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni;

Visto che il successivo comma 280 stabilisce la ripartizione del concorso di cui al comma 279, tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, subordinando l'accesso a tali risorse all'espressione, entro il 31 marzo 2006, dell'intesa sullo schema di Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ed alla stipula, entro la medesima data, della prevista Intesa sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa ;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto che per definire i criteri con i quali procedere alla ripartizione tra le regioni si debbano escludere quelle a statuto speciale che per legge finanziano la spesa sanitaria senza alcun concorso dello Stato;

Tenuto conto dell'espresso riferimento contenuto nella norma di che trattasi, per i criteri di ripartizione, al ripiano dei disavanzi e all'insieme delle regioni sulla base del numero dei residenti;

Ritenuto di rinviare alle risultanze del tavolo di verifica degli adempimenti la subordinazione prevista dal comma 281 sul raggiungimento o superamento della soglia del 5% del disavanzo medio del quinquennio 2001-2005 ovvero sul raggiungimento o superamento, nell'anno 2005, della soglia del 200 per cento dell'incremento dell'eventuale disavanzo per l'anno 2005 rispetto all'eventuale disavanzo per l'anno 2001;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nella seduta del 28 marzo 2006;

Vista, altresì, l'Intesa sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, stipulata nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 28 marzo 2006;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 marzo 2006 (rep. Atti n. 2554) espressa su uno schema di decreto conforme al presente documento;

Rilevato che il decreto, già firmato in data 26 ottobre, in relazione a quanto sopra, non è stato ancora rimesso alla registrazione della Corte dei conti;

Considerato che in data 9 novembre 2006, con propria nota, il Presidente della Conferenza delle Regioni ha formulato una proposta per modificare la tabella «A» allegata allo schema di decreto che aveva già conseguito l'intesa del quale costituiva parte integrante, relativamente ai soli importi riferiti alle regioni Liguria ed Emilia Romagna, concepita in maniera che sulla base di un protocollo d'intesa tra le stesse, le risorse attribuite alla Liguria vengono tutte devolute alla Emilia Romagna;

Atteso che su proposta delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è stata sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la tabella modificata come sopra riportato e che sulla stessa è stata manifestata intesa nella seduta del 16 novembre 2006;

Considerato che l'intesa espressa dalla Conferenza in data 16 novembre 2006 (rep. Atti n 2670) è stata resa anche con riferimento allo schema di decreto da predisporsi al fine di recepire la nuova tabella «A» allegata allo stesso;

Decreta:

Articolo unico

1. In conformità all'intesa espressa nella seduta del 28 marzo 2006 (rep. Atti n. 2554) così come modificata dall'intesa in data 16 novembre 2006 (rep. Atti n 2670), l'importo di 2000 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 279 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ripartito secondo la tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per gli anni 2002, 2003 e 2004.

3. L'accesso alle risorse di cui al comma 1, per le Regioni che, nel periodo 2000-2005, abbiano fatto registrare un disavanzo medio annuo pari o superiore al 5 per cento ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto al 2001 pari o superiore al 200 per cento, sulla base delle risultanze del tavolo di verifica degli adempimenti, è subordinato alla stipula di apposito accordo tra la regione interes-

sata ed i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ovvero all'integrazione degli accordi già sottoscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto del livelli essenziali di assistenza.

4. All'erogazione delle risorse alle regioni in applicazione di quanto disposto ai commi 1, 2, e 3 si provvede con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del capitolo 7566 dello stato di previsione dello stesso dicastero per l'anno 2006, che presenta la necessaria disponibilità.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 10

ALLEGATO

Tabella A

Regioni	importo
PIEMONTE	229.752.251
LOMBARDIA	281.021.260
VENETO	134.400.637
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	343.298.273
TOSCANA	202.823.412
UMBRIA	52.900.674
MARCHE	63.291.803
LAZIO	148.000.572
ABRUZZO	32.765.473
MOLISE	8.427.907
CAMPANIA	100.757.645
PUGLIA	117.770.698
BASILICATA	38.824.570
CALABRIA	121.745.665
SICILIA	75.155.810
SARDEGNA	49.063.350
Totale	2.000.000.000

07A03762

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 marzo 2007.

Nomina del dott. Giuseppe Brega a commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Pavia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i Consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.,

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisa-

mente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Pavia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 28 aprile 2006 con il quale il dott. Andrea Giuseppe Gastaldi, l'avv. Daniele Discepolo ed il dott. Guido Forlino sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Pavia;

Considerata la ricorrenza per il Consorzio agrario provinciale di Pavia in concordato ex art. 214 L.F. a seguito della sentenza di omologa del tribunale di Pavia in data 24 marzo 2006, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. l, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto di procedere alla nomina di un Commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base delle citate disposizioni normative che intendono ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Ritenuto che la nomina di un commissario unico, in sostituzione della terna commissariale in carica, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Tenuto conto che l'amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di completare la procedura concordataria del Consorzio;

Ritenuto opportuno nominare commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Pavia il dott. Giuseppe Brega la cui qualificazione professionale garantisce l'esperienza e la professionalità necessaria al completamento della procedura concordataria del Consorzio;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Giuseppe Brega delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Brega, nato a Stradella (Pavia) il 3 giugno 1951 residente in Stradella (Pavia), è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pavia, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2006, n. 233, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A03734

DECRETO 8 marzo 2007.

Nomina dell'avv. Mario Cavallaro a commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Macerata.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/

2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1996 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Macerata è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 7 aprile 2006 con il quale il dott. Giovanni Caliceti, la dr.ssa Silvana Canestrari e la geom. Lorella Mignogna sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Macerata;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Macerata in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione al deposito della proposta di concordato, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base delle citate disposizioni normative che intendono ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale dell'avv. Mario Cavallaro;

Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Mario Cavallaro delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Cavallaro, nato a Messina il 19 luglio 1951 e residente in Castelraimondo (Macerata) è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Macerata, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A03733

DECRETO 19 marzo 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Merida 2 soc. coop. a r.l.», in Lecce.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Tenuto conto che la società cooperativa «Merida 2 soc. coop. a r.l.» costituita in data 26 gennaio 1993, codice fiscale n. 02640070757, con sede in Lecce, è stata sciolta e posta in liquidazione il 12 maggio 1999 e che è stato nominato liquidatore la sig.ra Anna Maria Pasanisi;

Preso atto che con il verbale di accertamento ispettivo del 10 febbraio 2006, è stata proposta la sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del suddetto liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti nato a Milano il 21 gennaio 1963, residente in Lecce, via Leuca n. 198, è nominato liquidatore della società cooperativa «Merida 2 soc. coop. a r.l..», con sede in Lecce, in sostituzione della sig.ra Anna Maria Pasanisi.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 marzo 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A03716

DECRETO 26 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Veneto Servizi Società Cooperativa», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e del successivo accertamento ispettivo in data 11 settembre 2006 e 2 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Veneto Servizi Società Cooperativa», con sede in Venezia (codice fiscale n. 03168470270) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Burlini, nato a Venezia il 6 maggio 1964, con studio in Venezia Mestre, via Daniele Manin, n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03756

DECRETO 26 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Escavazioni Autotrasporti C.E.A. - Società Cooperativa a r.l.», in Prato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio Escavazioni Autotrasporti C.E.A. - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Prato (codice fiscale n. 00790130488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Gianluca Lucarelli, nato a Prato l'11 dicembre 1950, domiciliato in Prato, via Tacca n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03757

DECRETO 26 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Schiavo Costruzioni Soc. Coop. a r.l. per azioni», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Schiavo Costruzioni Soc. Coop. a r.l.» per azioni, con sede in Padova (codice fiscale n. 00207010281) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Fonte, nato a Padova il 3 giugno 1973, ivi domiciliato in via Santa Lucia n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03760

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.L.S.E.F. SCRL», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.O.L.S.E.F. SCRL», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale n. 00147920540) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco De Luca, nato a Roma il 29 maggio 1969, con studio in Reggio Emilia, via Zacchetti n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03758

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tessacoop Società Cooperativa», in Castelnuovo di Garfagnana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tessacoop Società Cooperativa», con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) (codice fiscale n. 01709690463) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pasquale Nardini, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 19 novembre 1951, ivi domiciliato in viale Pascoli n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03759

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale dei gruppi Morteo Industrie, IAM Rinaldo Piaggio, Ferrania CMS - Computer Manufacturing Service e Paoletti, in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti novantasei gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milanostampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a centoventitre commissari straordinari e liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a sessantadue;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498, della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis e Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sull'evoluzione e sullo stato delle procedure presentate dai Commissari delle predette società in riscontro a specifica richiesta dell'amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi, quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura

delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto in considerazione dei motivi di seguito esplicitati, di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese Ferrania, CMS, Morteo, IAM Rinaldo Piaggio, Paoletti;

Richiamati a tal riguardo:

per il Gruppo CMS (Computer Manufacturing Services):

il decreto del tribunale di Pisa in data 5 luglio 2004 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Computer Manufacturing Services S.p.a. e i successivi decreti del tribunale di Pisa in data 5 novembre 2004 con i quali, a norma degli articoli 80 e seguenti, sono state dichiarate le aperture delle procedure di amministrazione straordinaria per le società S.p.a. Vobis Network, S.r.l. Syspoint, S.p.a. Vobis Microcomputer, S.r.l. Tecnodiffusione Trade, S.p.a. Tecnodiffusione Italia, imprese collegate alla S.p.a. Computer Manufacturing Service;

i decreti ministeriali in data 26 luglio 2004 e 2 dicembre 2004 con i quali è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate il dott. Massimo Catarsi;

il decreto ministeriale del 16 giugno 2006 di sospensione dall'incarico del dott. Catarsi e di nomina a commissario straordinario del dott. Alfio Lamanna;

il decreto ministeriale del 18 settembre 2006 di nomina definitiva a commissario straordinario del dott. Alfio Lamanna;

per la Ferrania:

il decreto del tribunale di Savona in data 14 aprile 2004 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Ferrania S.p.a.;

il decreto ministeriale in data 20 aprile 2004 con il quale sono stati nominati commissari straordinari della procedura sopra citata il dott. Alfio Lamanna, il dott. Antonio Rosina ed il dott. Massimo Postiglione;

per la IAM Rinaldo Piaggio:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 novembre 1994, con il quale la S.p.a. IAM R. Piaggio, è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari: il dott. Gian Luigi Francardo, il dott. Vittorio Agostino e il gen. Luciano Meloni;

il decreto del Ministro delle attività produttive 10 marzo 2003 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. IAM R. Piaggio, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Alberti, nato a Genova il 17 luglio 1950;

per il Gruppo Morteo:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 dicembre 1995, con il quale la S.p.A. Morteo Industrie, è stata posta in amministrazione straordinaria e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Interagent in data 19 febbraio 1996, S.r.l. Galleria Orti Sauli in data 17 maggio 1996, S.p.A. Ilmet Industriale in data 4 febbraio 1997, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

il decreto del Ministro delle attività produttive 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Alberti, nato a Genova il 17 luglio 1950;

per il Gruppo Paoletti:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 marzo 1982, con il quale la S.p.a. Industria Manifatture Tessili A. Paoletti, è stata posta in amministrazione straordinaria e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Commerciale Paoletti in data 29 dicembre 1982, S.p.a. I.F.I.P. in data 29 dicembre 1982;

il decreto del Ministro delle attività produttive 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate sono stati nominati commissari liquidatori: il dott. Giorgio Averni, nato a Roma l'8 ottobre 1961, il dott. Maurizio Molinari, nato a Gossolengo (Piacenza) il 13 novembre 1947, l'avv. Sergio Trauner, nato ad Atene l'8 marzo 1934;

Richiamate in particolare le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 1°, 21, 5, 7 e 14 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure un collegio commissariale composto dal dott. Alfio Lamanna, l'avv. Alberto Alberti ed il dott. Stefano Marastoni, in considerazione della esperienza e professionalità dei medesimi e delle seguenti ragioni specifiche:

opportunità di assicurare alla procedura relativa alla Ferrania, in corso dall'aprile 2004, continuità gestionale in ragione della delicatezza della fase in cui la stessa procedura versa con riferimento alla verifica

dell'adempimento, da parte del soggetto acquirente del ramo d'azienda, delle obbligazioni contrattuali dal medesimo assunte in sede di compravendita, in particolare apprezzando l'impegno profuso nell'ambito della procedura ed il significativo apporto professionale del dott. Lamanna, connesso alla specifica esperienza e professionalità dal medesimo maturate nell'ambito delle procedure concorsuali conservative;

positiva valutazione dell'attività prestata dal dott. Lamanna nella conduzione della procedura del gruppo CMS-Tecnodiffusione, atteso che il medesimo, nominato in detta procedura in sostituzione del precedente commissario, sospeso dall'incarico, ha dedicato il massimo impegno personale e la propria capacità professionale riuscendo nell'arco di pochi mesi a portare a positiva esecuzione il programma delle procedure la cui possibilità di attuazione appariva quasi irrimediabilmente compromessa;

positiva valutazione dell'operato dell'avv. Alberti nell'ambito delle procedure Morteo e Piaggio con particolare riferimento all'impegno profuso dallo stesso per la definizione del contenzioso pendente in vista di una rapida definizione della liquidazione pervenendo alla chiusura di quattro delle otto procedure del gruppo Morteo;

opportunità di aggregare al medesimo gruppo le procedure del gruppo Paoletti, in ragione dello stato conclusivo della relativa liquidazione e dell'insussistenza di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento, anche parziale, della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari di cui alle norme di legge sopra citate;

opportunità di affiancare al dott. Lamanna e all'avv. Alberti il dott. Stefano Marastoni, in considerazione della comprovata specifica professionalità nel settore delle procedure liquidatorie vigilate da questa amministrazione procedente, e della domiciliazione del professionista nelle regioni Liguria e Toscana, ove hanno rispettivamente sede le procedure di cui sopra;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione del sopra individuato collegio commissariale alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità delle procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, l'avv. Alberto Alberti, nato a Genova il 17 luglio 1950 e il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, sono nominati commissari straordinari dei gruppi di imprese in amministrazione straordinaria Ferrania e CMS-Tecnodiffusione e commissari liquidatori dei gruppi di imprese IAM Rinaldo Piaggio, Morteo e Paoletti, citate nelle premesse.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e le conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03468

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale dei gruppi Ira Costruzioni, K & M e Cesame, in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299

del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti novantasei gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K & M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a centoventitre commissari straordinari e liquidatori e che pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a sessantadue;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498, della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis e Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sullo stato e l'evoluzione delle procedure presentate dai commissari in riscontro a specifica richiesta dell'amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto, in considerazione dei motivi di seguito esplicitati, di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese IRA-Graci, e delle società K & M Industrie Metalmeccaniche S.p.a. e Cesame S.p.a. in ragione della contiguità delle rispettive ubicazioni territoriali;

Richiamati a tal riguardo:

per il Gruppo IRA-Graci:

i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 luglio 1996, 31 gennaio 1997, in data 2 aprile 1997, in data 5 maggio 1997, in data 23 dicembre 1997, 28 aprile 1998, 7 luglio 1998, 7 agosto 1998, e 24 febbraio 1999 con i quali sono poste rispettivamente in amministrazione straordinaria

rispettivamente la S.p.a. I.R.A. Costruzioni; la Holding Individuale Gaetano Graci, la S.p.a. Gazzena, la S.c.a.r.l. Marmora, le S.r.l. Al Kantara, Costruzioni Parla Carmelo e Siciliana Immobiliare e Agricola, la S.r.l. Co.Ma.S. e la S.c.a.r.l. Colledara e la S.r.l. Eucleida, il Consorzio Casalgismondo, e la S.p.a. La Floresta Hotel Timeo;

il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con i quali sono nominati commissari liquidatori nelle procedure sopra citate i signori avv. Giuseppe Benedetto, dott. Paolo Ruta, dott. Marco Mariani;

per la società Cesame S.p.a.:

il decreto del tribunale di Catania in data 16 gennaio 2004 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Cesame S.p.a.;

il decreto ministeriale in data 30 gennaio 2004 con il quale è stato nominato commissario straordinario della procedura sopra citata il prof. Giovanni Fiori;

per la società K & M Industrie Metalmeccaniche S.p.a.:

il decreto del tribunale di Palermo in data 6 luglio 2001 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società K & M Industrie Metalmeccaniche S.p.a.;

il decreto ministeriale in data 16 luglio 2001 con il quale è stato nominato commissario straordinario della procedura sopra citata il dott. Valerio Di Gravio;

Richiamate in particolare le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 20 marzo 2007; 6 marzo 2007; 16 marzo 2007 e 28 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure un collegio costituito dai signori: avv. Valerio Di Gravio, già commissario straordinario della K & M Industrie Metalmeccaniche, prof. Antonio Cantaro e prof. Paolo Lupi, in considerazione delle complementari professionalità dei medesimi e delle seguenti ulteriori ragioni specifiche:

insussistenza, per tutte le procedure citate, di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento, anche parziale, della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari di cui alle norme di legge sopra citate;

positiva valutazione dell'operato del prof. Di Gravio nell'ambito della procedura K & M a lui affidata, in ragione della qualità dell'opera prestata, dei risultati raggiunti e della efficienza, efficacia ed economicità delle azioni poste in essere, considerato anche il significativo contenimento dei costi della procedura e conseguente valutazione dell'opportunità di avvalersi dell'opera del medesimo, unitamente agli altri professionisti sopra indicati, per la gestione della procedura IRA-Graci che presenta profili di criticità sempre più elevati nei rapporti giuridici con il principale creditore finanziario, la definizione dei quali rappresenta un presupposto indispensabile per il buon esito della procedura;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione degli indicati professionisti alle procedure di cui sopra: concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità delle procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Valerio Di Gravio, nato a Roma il 22 agosto 1958, il prof. Antonio Cantaro, nato a Catania l'11 maggio 1955, il prof. Paolo Lupi, nato a Roma il 10 maggio 1960, sono nominati commissari straordinari nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. K & M Industrie Metalmeccaniche e Cesame e commissari liquidatori delle società del Gruppo IRA-Graci, tutte citate nelle premesse.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03469

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2007.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle denominazioni di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruché di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo» e «Piemonte», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria, in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2000, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, Piazza Roma 10, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruché di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte» ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico conferito con il predetto decreto 5 dicembre 2000;

Vista l'istanza presentata in data 28 dicembre 2006 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi delle relative denominazioni di origine tutelate, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 30 gennaio 2007 sulla richiesta in questione previa acquisizione da parte del Ministero dell'attestato di rappresentatività;

Vista la certificazione di rappresentatività. rilasciata dalla competente Camera di commercio di Asti, presentata in data 2 aprile 2007, dalla quale si evince che i requisiti di rappresentatività di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della legge n. 164/1992 sussistono per tutte le citate DOC tutelate con esclusione della DOC «Monferrato»;

Considerato, pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*. *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle denominazioni di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruché di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo» e «Piemonte», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, Piazza Roma 10, già incaricato con i decreti 5 dicembre 2000 e 24 febbraio 2005 richiamati in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle relative alle denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi delle denominazioni di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruché di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo» e «Piemonte», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03765

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 marzo 2007.

Approvazione della deliberazione di ingresso di soggetti privati nella Fondazione dell'Opera di Roma.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e l'art. 8;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, come convertito in legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, come convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l'art. 3-*ter*;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239;

Visto lo statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;

Vista la deliberazione n. 02 del 31 marzo 2006 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, recante indicazione della provincia di Roma, di Capitalia S.p.A., di Telecom Italia S.p.A., della Camera di commercio di Roma, di EUR S.p.A., di Almaviva S.p.A., di Aeroporti di Roma S.p.A., di Poste Italiane S.p.A., quali soci fondatori, partecipanti alla costituzione del patrimonio per l'anno 2005 ed al finanziamento della gestione per gli anni 2005-2006, nonché il piano economico-finanziario triennale;

Accertato che si è verificata la condizione posta dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 maggio 2004, n. 128, e modificato dall'art. 3-*ter* della legge 31 marzo 2005, n. 43;

Considerato che il comune di Roma e la regione Lazio non hanno fatto pervenire osservazioni;

Vista la nota n. 0131455 in data 9 ottobre 2006 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, valutati i risultati di gestione previsti nel piano economico-finanziario nel triennio 2005-2007, comunica il proprio avviso non contrario all'approvazione di che trattasi;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi di legge, la deliberazione n. 02 del 31 marzo 2006 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 02 del 31 marzo 2006 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, relativa alla partecipazione dei soggetti in premesse indicati quali soci fondatori alla gestione della Fondazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il Ministro per i beni e le attività culturali
RUTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A03784

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 19 marzo 2007, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 17 marzo 2007 prot. 666/U/AG/07 ha segnalato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona dalle ore 10 alle ore 12,30 per la giornata del 19 marzo 2007 a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 28 marzo 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A03754

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 19 marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 17 marzo 2007 prot. 667/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 19 marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Pesaro, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 28 marzo 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A03755

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria durante la giornata del 27 marzo 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, con nota prot. n. 2121, del 23 marzo 2007, ha chiesto a questa Direzione regionale l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 30 marzo 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A03770

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 27 marzo 2007, dell'ufficio ACI di Benevento.

Motivazioni.

Con nota del 21 marzo 2007, prot. 425/PRA, l'ufficio ACI di Benevento segnalava che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli del PRA, in data 27 marzo 2007, non avrebbero aperto al pubblico.

La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota del 29 marzo 2007 n. 11/2007, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto relativamente agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 27 marzo 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 marzo 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A03774

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 27 marzo 2007, dell'ufficio ACI di Caserta.

Motivazioni

Con nota, inviata in data 26 marzo 2007 l'Ufficio ACI di Caserta segnalava che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli del PRA, in pari data, non avrebbero aperto al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 29 marzo 2007 n. 13/2007, avendo avuto conferma dal medesimo ufficio dell'avvenuta chiusura, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto relativamente agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 27 marzo 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 aprile 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A03772

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 27 marzo 2007, dell'ufficio ACI di Napoli.

Motivazioni.

Con telegramma, inviato in data 27 marzo 2007, l'ufficio ACI di Napoli segnalava che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli del PRA, in pari data, non avrebbero aperto al pubblico.

La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota del 29 marzo 2007 n. 14/2007, avendo avuto conferma dal medesimo ufficio dell'avvenuta chiusura, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto relativamente agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 27 marzo 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 aprile 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A03773

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di Appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 545 del 26 marzo 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Verona nel giorno 27 marzo 2007, a causa di assemblea del personale, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Verona, con nota del 21 marzo 2007 prot. n. 264, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 27 marzo 2007 a causa di una assemblea del personale.

Riferimenti normativi:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3) statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 aprile 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A03766

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di Appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 549 del 26 marzo 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza nel giorno 27 marzo 2007, a causa di assemblea del personale, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L 'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Vicenza, con nota del 22 marzo 2007, prot. 531/2007, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 27 marzo 2007 a causa di una assemblea sindacale programmata presso la sede del Ministero dello sviluppo economico.

Riferimenti normativi:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3) statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 aprile 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A03767

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 553/2007 del 27 marzo 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova, nel giorno 27 marzo 2007 per l'intera giornata, per assemblea del personale, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Ufficio dell'Automobile Club d'Italia - sede di Padova, con nota del 22 marzo 2007 prot. 1002, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 del giorno 27 marzo 2007, con conseguente chiusura dell'ufficio per assemblea del personale.

Riferimenti normativi:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3) statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 aprile 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A03768

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 547/2007 del 26 marzo 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo, a causa di assemblea del personale avvenuta il 27 marzo 2007, per l'intera giornata, con relativa sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Ufficio dell'Automobile Club d'Italia - sede di Rovigo, con nota del 22 marzo 2007 prot. 201/PE/07, ha comunicato la chiusura al pubblico nella giornata del 27 marzo 2007, a causa di una assemblea del personale.

Riferimenti normativi:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3) statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 aprile 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A03769

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 27 marzo 2007, dell'ufficio ACI di Avellino.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 461 del 21 marzo 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Avellino segnalava che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli del PRA, in data 27 marzo 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 5 aprile 2007 prot. 12/07, preso atto che l'ACI, con nota del 5 aprile 2007 prot. 461 ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in tale data, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di mancato funzionamento con riguardo agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 27 marzo 2007.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A03790

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta

il mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo per chiusura degli sportelli al pubblico per l'intera giornata del 27 marzo 2007.

Motivazioni.

Gli Uffici provinciali A.C.I. di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, rispettivamente con note prot. 362 del 23 marzo 2007, prot. 574 del 21 marzo 2007, prot. 569 del 20 marzo 2007 e prot. 398 del 22 marzo 2007, successivamente confermate, hanno comunicato che, a causa di un'assemblea nazionale del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 27 marzo 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, con note prot. 3252 del 23 marzo 2007, prot. 3166 del 22 marzo 2007, prot. 3004 del 20 marzo 2007 e prot. 3253 del 23 marzo 2007, ha preso atto delle comunicazioni di chiusura per l'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 11 aprile 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A03771

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Cosenza durante la giornata del 27 marzo 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Cosenza sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 27 marzo 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Cosenza, in data 12 aprile 2007, ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi.

a) attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 16 aprile 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A03791

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Prokemia. (Deliberazione n. 208/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n. SG(97)D/9536 in materia di aiuti alla ricerca ed all'innovazione (aiuto di Stato n. 630/1997);

Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219 relativa alla nuova disciplina degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (Supplemento ordinario n. 143 della *Gazzetta Ufficiale* n. 133/2001) del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)*, della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, comma 1, in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Vista la nota n. 0018518 dell'11 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stata sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta relativa al contratto di programma presentata dal consorzio Prokemia per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nel settore chimico-farmaceutico, nel territorio delle province di Cagliari e Sassari, area Obiettivo 1;

Considerato che la regione Sardegna ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è stato trasferito al Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 30.534.780 euro, attribuito dalla propria delibera n. 3/2006 alla regione Sardegna per le finalità legate alle intese istituzionali di programma, allo scopo di finanziare, entro il 31 dicembre 2006, la stipula di due nuovi contratti di programma - C.RE.A. e Prokemia - i cui investimenti rientrano nei poli chimici di Assemini e Porto Torres, in attuazione dell'Accordo di programma per la riqualificazione dei poli chimici della Sardegna del 14 luglio 2003;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con il consorzio Prokemia il contratto di programma per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nel settore chimico-farmaceutico, nella regione Sardegna, nel territorio delle province di Cagliari e Sassari.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 124.532.000 euro e sono relativi a cinque iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in contributi in c/capitale calcolati in misura ridotta del 62% rispetto alle misure massime concedibili previste per gli investimenti industriali e di ricerca e sviluppo precompetitivo, così come rappresentato nella allegata tabella 1.

1.2. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 43.468.280 euro, di cui 21.734.140 euro a carico dello Stato e 21.734.140 euro a carico della regione Sardegna.

1.3. Il contributo di 43.468.280 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una occupazione aggiuntiva non inferiore a n. 425 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 21.734.140 euro, a valere sulle risorse di cui alla delibera approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse, con la quale l'importo di 30.534.780 euro, attribuito dalla propria delibera n. 3/2006 alla regione Sardegna per le finalità legate alle Intese istituzionali di programma, è stato trasferito al Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 96

TABELLA 1

Contratto di programma: PROKEMIA Scarl

(importi in euro)

N	Iniziativa	Localizzazione Investimento		Settore d'investimento	Investimenti ammissibili	Regime aiuto	Agevolazioni			Occupazione (U.L.A.)
							Max Concedibili		Concesse (62% su Max)	
							ESN	ESL		
1	Proteios Srl	Assemini	CA	Industriale	18.030.000	488/92	35%	15%	7.257.670	70
2	Gamatec Srl	Assemini	CA	Industriale	20.000.000	488/92	35%	15%	7.928.820	84
				Ricerca industriale	3.000.000	46/82		50%	875.490	
				Totale	**23.000.000**				**8.804.310**	
3	EDX Diagnostics Srl	Assemini	CA	Industriale	18.820.000	488/92	35%	15%	7.677.060	108
				Ricerca industriale	1.420.000	46/82		60%	532.000	
				Sviluppo precompetitivo	5.729.000	46/82		35%	1.241.110	
				Totale	**25.969.000**				**9.450.170**	
4	Virostatics Srl	Porto Torres	SS	Industriale	13.154.000	488/92	35%	15%	5.257.950	107
				Ricerca industriale	1.752.000	46/82		60%	640.120	
				Sviluppo precompetitivo	26.064.000	46/82		40%	6.257.640	
				Totale	**40.970.000**				**12.155.710**	
5	Pharmatech Srl	Porto Torres	SS	Industriale	10.276.000	488/92	35%	15%	4.241.200	56
				Ricerca industriale	1.585.000	46/82		50%	506.880	
				Sviluppo precompetitivo	4.702.000	46/82		35%	1.052.340	
				Totale	**16.563.000**				**5.800.420**	
	TOTALE CONTRATTO DI PROGRAMMA				**124.532.000**				**43.468.280**	**425**

07A03788

DELIBERAZIONE 16 marzo 2007.

Reintegro dell'importo di 12,3 milioni di euro a favore della struttura commissariale competente al completamento della rete fognaria nell'area del fiume Sarno. (Deliberazione n. 10/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) con la quale è stato accantonato, al punto 1.1, un importo complessivo di 900 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, da ripartire con successiva delibera, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze espresse dal mercato, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

Vista la successiva delibera 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004), che ha ripartito tra diverse amministrazioni centrali il predetto accantonamento di 900 milioni di euro assegnando, tra l'altro, risorse pari a 150 milioni di euro a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per interventi di bonifica e risanamento in siti di interesse nazionale, tra i quali le iniziative di rimozione e bonifica dei sedimenti inquinanti dell'intero bacino del fiume Sarno per un importo di 50 milioni di euro e considerato che tali iniziative sono state successivamente disciplinate con l'ordinanza emergenziale della Presidenza del Consiglio n. 3348/2004 che ha, fra l'altro, demandato al Commissario allo scopo delegato la gestione, in regime straordinario, anche della citata assegnazione di 50 milioni di euro;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006) che, al punto 3.2, ha assegnato al predetto Commissario delegato per l'emergenza nell'area del fiume Sarno l'ulteriore importo di 15 milioni di euro per la realizzazione di quattro reti fognarie rientranti in tale area;

Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 136, attualmente alla registrazione della Corte dei conti, che allo scopo di fronteggiare la situazione emergenziale segnalata dal Dipartimento per la Protezione civile concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania, ha disposto a favore della competente struttura commissariale la riprogrammazione di un importo di 12,30 milioni di euro non ancora trasferito a favore del Commissario per l'emergenza nell'area del fiume Sarno, nell'ambito dell'assegnazione complessiva di 15 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 1/2006 posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge finanziaria 2003;

Considerato che la citata delibera n. 136/2006 ha altresì previsto, a carico di future disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate, il reintegro del finanziamento iniziale a favore della originaria finalità di realizzazione delle reti fognarie nell'area del Sarno per il predetto importo di 12,30 milioni di euro;

Considerato che questo Comitato con la delibera 22 dicembre 2006, n. 178, attualmente alla registrazione alla Corte dei conti, ha accertato la disponibilità, sul citato Fondo per le aree sottoutilizzate, di un residuo pari a 17,28 milioni di euro per successive riprogrammazioni da parte dello stesso Comitato, rinveniente dalla rimodulazione del Contratto di programma «ST Microelectronics S.r.l.»;

Vista la nota n. 2909 del 21 febbraio 2007, con la quale il Ministro dello sviluppo economico propone il detto reintegro, sollecitato dal Commissario delegato per l'emergenza nell'area del fiume Sarno con la nota n. 2259/MIN del 14 febbraio 2007 che ne ha evidenziato la necessità e l'urgenza per poter dare avvio ai bandi di gara relativi agli interventi fognari oggetto di finanziamento;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta e procedere al relativo reintegro di risorse;

Delibera:

A valere sull'importo di 17,28 milioni di euro - resosi disponibile sul Fondo per le aree sottoutilizzate ai sensi della delibera di questo Comitato n. 178/2006 citata in premessa - una quota pari a 12,30 milioni di euro è assegnata, a titolo di reintegro, a favore del Commissario delegato per l'emergenza nell'area del fiume Sarno, in linea con l'originaria finalità di cui alla delibera n. 1/2006.

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 97

07A03789

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2007.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con cui l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visti i regolamenti sul funzionamento dell'Autorità approvati nell'adunanza del 16 gennaio 2003 e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare riferimento agli articoli 18, 20, 21, 22 e 181, comma 1, lettera *a)*;

Visto il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005 concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Ravvisata la necessità di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi dell'art. 20, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati per le finalità di interesse pubblico individuate dalla legge;

Ritenuto di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che questa Autorità deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005 recente autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, pressoché interamente mediante siti Web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, nonché le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché infine la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto, altresì, di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Autorità, la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;

Considerato che l'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge del 30 dicembre 2005, n. 273, ha individuato il nuovo termine per l'adozione del regolamento in oggetto;

Vista la delibera adottata dal Consiglio nella seduta del 19 gennaio 2006;

In conformità al parere espresso in data 28 febbraio 2007 dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Il regolamento consta di quattro articoli e di cinque tabelle allegate.

Alla presente delibera e all'annesso regolamento sarà data la massima diffusione secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

Roma, 28 febbraio 2007

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

ALLEGATO

REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
ai sensi dell'art. 20, comma 2. e dell'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

ART. 1

AMBITO APPLICATIVO

Il presente Regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonchè le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Autorità.

ART. 2

TIPI DI DATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI

1. I trattamenti di dati personali di cui all'art. 1, effettuati per il perseguimento di finalità di interesse pubblico individuate dalla legge, hanno ad oggetto i tipi di dati indicati nelle tabelle, contraddistinte dai numeri da 1 a 8 allegate, al presente regolamento; dette tabelle individuano le operazioni eseguibili sui medesimi dati.
2. Le tabelle di cui al comma 1 indicano, per ciascuno dei trattamenti di cui al comma 1:
    1. la denominazione del trattamento;
    2. la fonte normativa dell'attività istituzionale al cui svolgimento il trattamento è funzionale;
    3. la finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento individuata dalla legge;
    4. i tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati;
    5. i tipi di operazioni eseguibili;
    6. la descrizione del trattamento.

ART. 3

PERTINENZA, COMPLETEZZA E INDISPENSABILITA'

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
2. Le operazioni di comunicazione individuate nel presente documento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificato e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. Non possono essere utilizzati i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e i dati che, anche a seguito delle verifiche risultano eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

ART. 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Al fine di assicurare una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge e di regolamento nonché le disposizioni comunitarie individuate sotto la voce "fonte normativa" delle allegate tabelle si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.

INDICE DELLE TABELLE ALLEGATE

N. Tabella	Denominazione del trattamento
1	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Autorità
2	Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.
3	Gestione delle annotazioni nel casellario informatico di provvedimenti di esclusione da gara delle imprese in applicazione del disposto di cui all'art.75 del DPR 554/99, nonché di altre notizie ritenute utili, inserite ai sensi dell'art.27 del DPR 34/2000. Gestione e verifica delle notizie, dei documenti e dei fascicoli di attestazione ex DPR 34/2000 inviati dalle SOA - Attività di vigilanza sulle SOA. Gestione di esposti ed elaborazione di pareri in merito alla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
4	Tenuta e Gestione dell'albo degli Arbitri e dell'elenco dei periti
5	Documentazione relativa alle procedure di arbitrato e conciliazione

SCHEDA 1)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Autorità

b) FONTI NORMATIVE

Codice Civile (artt. 2094-2134); Codice di procedura civile (artt. 409 e ss.); R.D. 1038/1933 (*Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti*);L. 96/1955 (*Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*); D.P.R. n. 3/1957 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*); D.P.R. n. 361/1957 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*); L. 69/1992 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1957, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*); D.P.R. 1124/1965 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*); L. 300/1970 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*); L. 336/1970 (*Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati*); L. 6 Dicembre 1971 n. 1034 (*Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali*); D.P.R. 1092/1973 (*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*); L. 14 aprile 1982, n. 164 e successive modifiche (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*); L. 8 marzo 1989, n. 101 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*); L. 205/1990 (*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*); L. 104/1992 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*); D.Lgs. 502/1992 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 Ottobre 1992 n. 421*); L. 537/1993 (*Interventi correttivi di finanza pubblica*); D.P.R. n. 487/1994 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*); D.Lgs. 626/1994 (*Igiene e sicurezza sul lavoro*); L. 335/1995 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*); D.Lgs. 564/1996 (*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione*); L. 59/1997 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*); D.M. 187/1997 (*Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria*); D.P.R. 260/1998 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59*); *L. 230/1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*); L. 488/1999 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2000*); L. 68/1999 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*);D.lgs. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*); D.Lgs. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*); D.P.R. n. 461/2001 (*Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*); D.Lgs 151/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, n. 53*); D.M. 31 gennaio 2001 (*Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260*); D.P.R. 334/2004 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero*); *D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*; DPR 21 dicembre 1999, n. 554, *ed in particolare l'art. 3 ai sensi del quale l'Autorità disciplina la propria organizzazione e funzionamento; DPCM 9 aprile 2001 n. 266; CCNL del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri art. 1 commi 67 e 69 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (finanziaria anno 2006).*

c) FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

- D. Lgs. 196/03, ART. 112: "*instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*";
- D. Lgs. 196/03, ART 68: "*applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni*";

d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI

Origine etnica, convinzioni religiose, filosofiche, convinzioni politiche e sindacali.
Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso.
Vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.
Dati di carattere giudiziario.

e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: cartacea e informatica

Particolari operazioni:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Amministrazioni di provenienza dei lavoratori assunti per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/01
b) Direzioni provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, centri per l'impiego e altri organi competenti,per l'assunzione di disabili o di personale appartenente a categorie protette (legge n. 68/1999)
c) Amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco
d) ASL e strutture sanitarie competenti per le visite fiscali e per gli accertamenti sanitari relativi allo stato di salute del dipendente assente per malattia
e) Organi preposti al riconoscimento e all'accertamento di patologie dipendenti o non da cause di servizio anche per eventuale inabilità all'impiego e della concessione di pensione privilegiata.
f) Strutture sanitarie convenzionate ed altri preposti alla vigilanza dell'igiene e della sicurezza sul lavoro ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al D. lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni.
g) Enti assistenziali, previdenziali, assicurativi ed autorità locali di pubblica sicurezza per motivi assistenziali o previdenziali nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
h) Presidenza del consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione alla gestione ed alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali (art. 53, del D. Lgs. N. 165/2001, CCNQ in data 7 Agosto1998);
i) Aran, per la verifica della rappresentatività sindacale con indicazione numerica del personale amministrativo iscritto alle organizzazioni sindacali, per ogni sede istituzionale;
j) Organizzazioni sindacali, per la gestione delle trattenute sullo stipendio del personale che ha rilasciato delega .
k) Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente.
l) Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento concerne tutti i dati sensibili e giudiziari indispensabili all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) a partire da procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione previste dalla legge; il trattamento concerne altresì l'acquisizione di pareri delle amministrazioni in caso di mobilità e l'espletamento di altre eventuali procedure di reclutamento. Vengono trattati dati relativi alla salute per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici o permessi nei soli casi previsti dalla legge; tali dati pervengono su iniziativa dei dipendenti ovvero previa richiesta dell'amministrazione. Le convinzioni filosofiche e d'altro genere vengono trattati (dati di archivio perché, almeno fino alla sospensione del servizio di leva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, all'atto del reclutamento per concorso veniva richiesta ai dipendenti la posizione riguardo agli obblighi di leva, in particolar modo in caso di servizio civile o di obiezione di coscienza). I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione, su richiesta dell'interessato, di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. Dati di tipo giudiziario possono essere rilevati dalla presentazione del certificato del casellario giudiziale. Sono inoltre trattati dati relativi all'appartenenza sindacale o politica, laddove il lavoratore aderisca eventualmente ad associazioni sindacali o a partiti politici, o, su richiesta dell'interessato, il dato sia indispensabile, ad esempio, per la gestione di permessi e contributi per la partecipazione alle attività politiche e sindacali. Possono essere trattati dati relativi alla origine etnica per la concessione di benefici su richiesta dell'interessato.

Con specifico riferimento agli obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi connessi alla risoluzione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro e al trattenimento in servizio oltre l'età per il collocamento a riposo, i dati sono trattati dati sensibili inerenti la salute nel caso in cui debbano essere erogati benefici connessi allo stato di salute (agevolazioni di anzianità per invalidità civile,attivazione di rendite erogate da Enti previdenziali in caso di infortunio ecc.), mentre dati di tipo giudiziario possono entrare in gioco all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di condanne penali e di conseguente sospensione dal servizio, o per ottemperare a richieste patrimoniali del giudice contabile (es. procedure per fermi amministrativi o per bloccare l'erogazione di somme previdenziali).

Con riferimento, infine, agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e di sicurezza, la trattazione dei dati avviene generalmente d'ufficio ovvero ad istanza del lavoratore o del medico competente. I dati vengono elaborati dall'amministrazione e, ove indispensabile, vengono trasmessi ai soggetti aventi titolo per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge in materia di vigilanza sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro. In tale ambito, vengono effettuate comunicazioni ai sopra menzionati enti esterni quali Servizio sanitario nazionale, Ispettorato del lavoro, INAIL, enti previdenziali in relazione alle competenze a tali enti attribuite in materia di infortuni sul lavoro o malattie per causa di servizio. Vengono anche effettuate denunce obbligatorie inerenti infortuni sul lavoro ove espressamente previste dalla legge.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Vengono infine effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA 2)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

b) FONTI NORMATIVE

Codice Civile; Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; R.D. 642/1907 (*Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato*); R.D. 1054/1924 (*Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato*); R.D. 1038/1933 (*Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti*); D.P.R. 3/1957 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*); L. 300/1970 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*); L. 336/1970 (*Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati*); L. 1034/1971 (*Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali*); L. 689/81 (*Modifiche al sistema penale*); D.lgs. 285/1992 (*Codice della Strada*); D.lgs. 546/1992 (*Disposizioni sul Processo Tributario*); D.P.R. 487/1994 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*); L. 335/1995 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*); D.M. 187/1997 (*Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria*); D.P.R. 260/1998 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59*); L. 205/2000 (*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*); D.lgs. 445/2000 (Testo *unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*); L. 241/1990 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*); D.lgs. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*); D.P.R. 461/2001 (*Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*); D.M. 31 gennaio 2001 (*Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260*).

c) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- ART. 71, comma 1, lett. A): "*applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi*";
- ART. 71, comma 1, lett. B): "*far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (...)*";
- D. Lgs. 196/03, ART. 112: "*instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato*";
- ART. 67, comma 1, lett. A): "*verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti*".

d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI

Origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche, convinzioni politiche e sindacali.
Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare.
Vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.
Dati di carattere giudiziario.

e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: cartacea e informatica

Particolari operazioni:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;
Autorità Giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, arbitri, Amministrazioni interessate ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Direzioni Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione;
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Dati sensibili e di carattere giudiziario vengono trattati in ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ovvero per la difesa dell' Autorità consentendo alla medesima di comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti (anche per partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione) ovvero per essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il flusso informativo consiste, in particolare, nella raccolta di dati contenuti in atti, ricorsi, citazioni, comunicazioni di illecito penale o disciplinare, nello svolgimento dell'attività istruttoria, predisposizione di atti di citazione o ricorsi, memorie o scritti difensivi, nonché relazioni per l'Avvocatura Generale dello Stato o le altre Autorità che intervengono nel procedimento.

SCHEDA 3)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle annotazioni nel casellario informatico di provvedimenti di esclusione da gara delle imprese in applicazione del disposto di cui all'art. 75 del DPR 554/99, nonché di altre notizie ritenute utili, inserite ai sensi dell'art. 27 del DPR 34/2000.

Gestione e verifica delle notizie, dei documenti e dei fascicoli di attestazione ex DPR 34/2000 inviati dalle SOA - Attività di autorizzazione e vigilanza sulle società organismi di attestazione (SOA).

Gestione di esposti ed elaborazione di pareri in merito alla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

b) FONTI NORMATIVE

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; DPR 554/1999; DPR 34/2000

c) FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

art. 67, comma 1, lett. a); art. 68, comma 1 e comma 3.

d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI

Dati giudiziari

e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: cartacea e informatica

Particolari operazioni:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

-stazioni appaltanti, uffici del casellario giudiziario presso le Procure, Guardia di finanza, Procura della Repubblica e Prefetture ove indispensabile nell'ambito dello svolgimento dell'attività di vigilanza e, in particolare, per la verifica da parte degli uffici dell'Autorità delle annotazioni da inserire o già inerite nel casellario informatico di provvedimenti di esclusione da gara delle imprese;
- stazioni appaltanti ai fini dell'accertamento da parte delle stesse della eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto (art. 75 D.P.R. 554/1999 e s.m.);
-società organismi di attestazione (SOA) per l'accertamento da parte delle stesse dell'eventuale sussistenza di annotazioni in ordine a cause di esclusione delle imprese dalle gare d'appalto e dal rilascio dell'attestazione;
-organi di controllo, organi giurisdizionali e Corte dei Conti ai sensi dell'art. 6, c. 13, d. lg. 12 aprile 2006, n. 163. in caso di irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- stazioni appaltati, SOA, uffici del casellario Giudiziario presso le Procure e Prefetture, ove indispensabile per la verifica delle attestazioni delle SOA e per lo svolgimento dei controlli sull'attività delle SOA (art. 40, d.lg.163/2006);
-Stazioni appaltanti, ove indispensabile in risposta a specifiche richieste di parere.

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

I dati giudiziari sono trattati nell'ambito dell'attività di **vigilanza** dell'Autorità che può richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti, anche disponendo ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato e, in particolare del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità. (art. 6, comma 9, d.lg. 163/2006)

In particolare:

1) Ai fini dell'attività di **vigilanza**, anche tramite attività ispettive, vengono raccolti i seguenti dati giudiziari relativi in particolare alle **cause di esclusione** dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art. 27, co. 5, DPR 34/2000):
- dati inerenti sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreti penali di condanna;
- dati inerenti sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreti penali di condanna a carico del titolare ovvero del direttore tecnico delle imprese individuali nonché dei soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alle società e ai consorzi;
- dati inerenti esclusioni da gare per esistenza di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 nei confronti del titolare ovvero del direttore tecnico delle imprese individuali, nonché dei soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alle società e ai consorzi nonché di avvenuta irrogazione delle medesime misure;

Nell'espletare la sua attività di vigilanza il Consiglio dell'Autorità, nel caso in cui accerti l'esistenza di irregolarità, trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti, nonché in caso di pregiudizio per il pubblico erario, alla procura generale della Corte dei conti.
In particolare, l'accesso telematico alle annotazioni inserite nel **Casellario Informatico** è riservato alle stazioni appaltanti e alle SOA ai sensi della comunicazione del Presidente dell'Autorità, 28 giugno 2006, G.U. Serie Generale n. 154 del 5 luglio 2006.
Possono venire effettuati accertamenti di ufficio in ordine alla veridicità delle autocertificazioni (d.P.R. 445/2000).

2) L'Autorità tratta i dati giudiziari inviati dalle **SOA** (raccolte nel corso della loro attività di attestazione delle imprese e nel corso della loro attività di gestione) nonché da altri soggetti (D.I.A. – Guardia di Finanza) indispensabili in relazione alla vigilanza sul sistema di qualificazione, anche attraverso controlli presso stazioni appaltati, uffici del casellario giudiziario presso le Procure e le Prefetture. Tali informazioni acquisite anche nell'ambito di visite ispettive riguardano prevalentemente:

- dati inerenti sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreti penali di condanna a carico del legale rappresentante della SOA ovvero del direttore tecnico, nonché dei soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alla SOA;
- dati inerenti esclusioni a gare per esistenza di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 – nei confronti del titolare ovvero del direttore tecnico delle imprese individuali nonché dei soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alle società e ai consorzi – nonché di avvenuta irrogazione delle medesime misure.

Nel caso si rilevino dati giudiziari che incidono sulla permanenza dei requisiti di ordine morale, gli stessi sono trattati per l'adozione dei provvedimenti conseguenti che, in alcuni casi, possono comportare l'interessamento della Guardia di Finanza, cui vengono delegate le informative per le competente Procure della Repubblica.

3) Vengono trattati i dati giudiziari contenuti negli esposti presentati all'Autorità, tra cui in particolare:

- dati inerenti indagini di polizia giudiziaria (a volte gli stessi soggetti incaricati dell'indagine chiedono parere all'Autorità);
- **esposti** avverso l'esclusione da gare in applicazione all'art.75 del DPR 554/99 e s.m., che indicano, quale motivazione dell'esclusione, l'esistenza di sentenze di condanna passate in giudicato;
- segnalazione o accertamento di comportamenti di rilevanza penale.

In caso di **richieste di parere** i dati giudiziari vengono acquisiti presso le stazioni appaltanti e vengono poi sottoposti a istruttoria, anche attraverso opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza. Il Consiglio può disporre la comunicazione dei dati giudiziari alle stazioni appaltanti che hanno richiesto la formulazione del parere.

SCHEDA 4)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Tenuta e Gestione dell'albo degli Arbitri e dell'elenco dei periti

b) FONTI NORMATIVE

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; Art.150, co.3 ; art.151 commi 1, 5, 6, 7,8 e 9, DPR 21 dicembre 1999 n.554

c) FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Art. 68, decreto legislativo n.196/2003

d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI

Dati giudiziari

e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: cartacea e informatica

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Nell'ambito dell'attività volta ad accertare i requisiti per l'ammissione e iscrizione dei Presidenti dei Collegi arbitrali all'Albo Camerale e dei Consulenti tecnici all'elenco dei periti, vengono acquisite le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di "onorabilità", relative a: mancata condanna per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzioni; mancata condanna a pena detentiva applicata su richiesta non inferiore a sei mesi; inesistenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici; mancata sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza disposte dall'Autorità giudiziaria e a sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. Tali dichiarazioni sono conservate nel fascicolo di pratica. Il dato non è soggetto a diffusione o comunicazione. Nel corso della procedura istruttoria possono venire effettuati accertamenti di ufficio in ordine alla veridicità delle autocertificazioni ed alla sussistenza dei requisiti nel tempo (d.P.R. 445/2000).

SCHEDA 5)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Documentazione relativa alle procedure di arbitrato e conciliazione

b) FONTI NORMATIVE

D.P.R. 554/99; D.P.R.34/2000; D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

c) FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

art. 71 comma 1 b) D. Lgs. n. 196/2003

d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI

Dati giudiziari

e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi

Elaborazione: cartacea e informatica

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento consiste nella gestione dei dati indispensabili allo svolgimento delle procedure di arbitrato e conciliazione tra le parti coinvolte nella controversia.

07A03761

DETERMINAZIONE 29 marzo 2007.

Partecipazione di concorrenti a gare di progettazione. (Determinazione n. 1/07).

Considerato in fatto.

L'OICE ha sottoposto a questa Autorità un quesito in merito alla trasparenza della partecipazione alle gare per servizi di progettazione. In particolare, l'OICE chiede un parere circa la legittima partecipazione ad una medesima gara di progettazione di un primo concorrente (società non quotata in Borsa), componente di un'associazione temporanea di progettisti, e di un secondo soggetto, componente di altro raggruppamento, a sua volta partecipato dal primo concorrente nella misura del 19,50%.

Stante la rilevanza della questione, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di procedere all'audizione dell'ANCE, dell'ANCI e della richiedente OICE.

Ritenuto in diritto.

La problematica sollevata dall'OICE riveste carattere generale ed attiene ad una eventuale ipotesi di collegamento tra soggetti partecipanti, in diversi raggruppamenti temporanei, alla medesima gara di progettazione.

La previgente normativa in materia di lavori pubblici, di cui alla legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, non recava alcuna disciplina specifica sulla problematica concernente la partecipazione a gare di progettazione di concorrenti che versano in situazioni di controllo o di collegamento.

L'attuale Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo n. 163/2006, disciplina, invece, le situazioni di controllo e di collegamento anche in relazione agli affidamenti di servizi di progettazione.

Le fattispecie del controllo e del collegamento sono, infatti, prese in considerazione e valutate con sfavore, seppur in maniera parzialmente diversa, sia dall'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, in materia di divieto di partecipazione ad una medesima gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (quindi, anche nel caso di servizi di progettazione), sia dall'art. 90, comma 8, in materia di incarichi di progettazione e di conseguente divieto di partecipazione a gare d'appalto o di concessione di lavori pubblici. Le citate disposizioni rinviano, entrambe, all'art. 2359 del codice civile per la determinazione della nozione di controllo. Per l'individuazione del collegamento, invece, mentre l'art. 90, comma 8, si limita a far riferimento sempre all'art. 2359 del codice civile, l'art. 34, comma 2, ravvisa – in assenza di un esplicito rinvio alla disposizione civilistica – nell'imputabilità accertata delle offerte «ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi» una situazione di collegamento tale da comportare l'esclusione dei relativi concorrenti dalla gara d'appalto.

L'art. 2359 del codice civile definisce entrambe le nozioni di controllo e di collegamento, in funzione del concetto di influenza dominante per le ipotesi di controllo (commi 1 e 2) e di influenza notevole per le ipotesi di collegamento (comma 3).

La disposizione civilistica individua, come è noto, il rapporto di controllo societario nelle seguenti fattispecie: società in cui un'altra società dispone dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (cd. controllo interno o azionario di diritto); società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (cd. controllo interno o azionario di fatto); società che sono sotto l'influenza dominante di altra società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (cd. controllo esterno o contrattuale) e, da siffatte situazioni di controllo, il terzo comma dell'art. 2359 del codice civile tiene distinte le situazioni di collegamento, laddove stabilisce che: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

L'art. 2359 del codice civile rileva ai fini del divieto, imposto dall'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, alla partecipazione a procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tale disposizione prevede, infatti, che «non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi».

Il Codice dei contratti pubblici ha inteso, pertanto, estendere a tutti gli eventuali soggetti affidatari di appalti pubblici, a prescindere dalla forma che in concreto essi rivestano (soggetti individuali o collettivi), la disciplina, espressamente dettata per le società, di cui all'art. 2359 del Codice civile. Infatti, il citato art. 34, comma 2, si riferisce non alle sole società, ma a tutti i concorrenti intesi quali potenziali partecipanti, seppure richiamando l'art. 2359 del Codice civile ai fini della sola individuazione del controllo.

L'anzidetta disposizione del decreto legislativo n. 163/2006 impone l'automatica esclusione dei concorrenti per lo stesso affidamento in caso di situazioni di controllo. La situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile realizza, infatti, una presunzione *juris et de jure* di conoscibilità dell'offerta della controllata da

parte della controllante, che non può essere confutata neppure fornendo la prova che la controllata ha formulato la propria offerta in totale autonomia. L'esistenza di situazioni di influenza dominante tra più imprese comporta un turbamento nello svolgimento della gara, che può incidere sulle offerte dei concorrenti, sulla loro media e sulla conseguente soglia di anomalia. A siffatto tipo di alterazione viene riconosciuta, dal legislatore, una rilevanza assoluta e di principio ai fini dell'esclusione dalle gare d'appalto, non legata all'onere di dimostrarne la specifica influenza negativa sull'esito della procedura concorsuale.

Oltre alla situazione di controllo, da cui discende l'automatica esclusione dalla gara, l'art. 34, comma 2, menziona altresì un'altra ipotesi legittimante l'estromissione dalla procedura ad evidenza pubblica: l'accertamento, da parte della stazione appaltante, che i concorrenti o alcuni di essi abbiano presentato offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Questa ipotesi costituisce una tipica situazione di collegamento, ulteriore rispetto a quella espressamente prevista nel terzo comma dell'art. 2359 del codice civile (si veda al riguardo l'Atto di regolazione n. 27 del 9 giugno 2000 dell'Autorità).

Viene così recepito legislativamente il consolidato indirizzo giurisprudenziale (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, n. 2318/2004, Consiglio di Stato sentenza n. 6212/2006), secondo cui non possono concorrere alle gare soggetti riconducibili ad un unico centro decisionale (stessi amministratori, stessa sede, analoghe modalità di presentazione delle offerte, stessa compagnia di assicurazioni, ecc., ovvero elementi ed indici oggettivi che inducono a ritenere che le offerte provengano dallo stesso soggetto).

La disposizione del Codice stabilisce un preciso limite alla discrezionalità dell'amministrazione, che può esercitare il potere di esclusione, solo allorché disponga di elementi significativi che non lascino margini di dubbio sul «collegamento sostanziale» tra i concorrenti.

Al fine di individuare gli elementi probatori sulla cui base la stazione appaltante può dichiarare la violazione dei principi di segretezza e par condicio ed è, quindi, abilitata ad emettere il provvedimento di esclusione in caso di collegamento sostanziale distorsivo del corretto esplicarsi della procedura ad evidenza pubblica, occorre compiere un esame approfondito del caso concreto, prendendo in considerazione soltanto elementi oggettivi di riconoscibilità del collegamento sostanziale, utili per poter affermare che le offerte di alcuni concorrenti siano oggettivamente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, ovvero ad un centro decisionale comune. Laddove la situazione di collegamento non sia acclarata a mezzo di elementi oggettivi, essa, tuttavia, può essere desunta da elementi indiziari, purché siano sempre oggettivi e concordanti, numerosi ed univoci.

Parimenti al citato art. 34, comma 2, anche l'art. 90, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, in materia di incarichi di progettazione e di conseguenti gare d'appalto o di concessione, valuta con sfavore sia le situazioni di controllo sia quelle riconducibili al collegamento.

L'art. 90, comma 8, infatti, fa espresso divieto agli affidatari degli incarichi di progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di partecipare agli appalti o alle concessioni per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori progettati. Lo stesso divieto è esteso ai soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano sempre con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

La nozione di collegamento cui si riferisce espressamente l'art. 90, comma 8, del Codice sui contratti pubblici è, quindi, soltanto quella prevista dall'art. 2359, comma 3, del codice civile, vale a dire la situazione di collegamento presunto in funzione dell'influenza notevole esercitata da un soggetto su un altro soggetto, senza necessità di ulteriori indagini al fine di accertare il collegamento stesso. L'esclusivo riferimento a quanto disposto dalla norma civilistica, lungi dall'esaurire il novero delle possibili fattispecie di collegamento, potrebbe comportare qualche incertezza sulla corretta interpretazione dell'art. 90, comma 8, in relazione a quanto previsto dal citato art. 34, comma 2, dello stesso Codice dei contratti pubblici, il quale, a proposito del collegamento, individua come elemento qualificante e rilevante ai fini dell'esclusione dalle gare di affidamento dei contratti pubblici l'accertata imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, senza menzionare l'art. 2359, comma 3, del codice civile. Le due nozioni di collegamento, richiamate rispettivamente dall'art. 34, comma 2, e dall'art. 90, comma 8, sembrano, quindi, non coincidere pienamente: la prima, ex art. 34, comma 2, ha una portata più ampia rispetto alla nozione civilistica basata su una mera presunzione, poiché richiede un'attività di verifica ed accertamento del collegamento sostanziale sulla base di elementi univoci prima di addivenire alla esclusione dei concorrenti che versano in situazioni di collegamento.

Al riguardo, la previsione di cui all'art. 91 del Codice dei contratti pubblici sembra sopperire a tale mancata piena corrispondenza tra le due nozioni di collegamento, consentendo un'interpretazione sistematica e coerente. Il primo comma dell'art. 91 estende, infatti, anche agli affidamenti di incarichi di progettazione di cui al precedente art. 90 l'applicazione delle disposizioni contenute nella parte II, titolo I del Codice, tra le quali compare il citato art. 34, comma 2. Pertanto, anche in materia di incarichi di progettazione e di conseguenti gare d'appalto o concessione, si deve applicare

un criterio di individuazione delle fattispecie di collegamento conforme sia a quanto previsto, a titolo presuntivo, dall'art. 2359, comma 3, del codice civile, sia a quanto precedentemente illustrato in relazione al collegamento sostanziale.

Tutte le considerazioni finora esposte trovano piena rispondenza anche nella fattispecie descritta dall'OICE, alla quale si ritiene di non poter applicare la presunzione di cui all'art. 2359, ultimo comma, del codice civile per mancato raggiungimento della soglia minima di partecipazione azionaria prevista (almeno un quinto dei voti). Tuttavia, non può escludersi che, in concreto, la partecipazione di un concorrente ad una gara di progettazione nella misura del 19,50% nella compagine sociale di un altro concorrente possa tradursi ugualmente in un collegamento suscettibile di realizzare la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e segretezza delle offerte. Di conseguenza, anche nelle gare di progettazione – in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere che le offerte provengono da un medesimo centro decisionale o che si tratta, comunque, di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dai partecipanti – la stazione appaltante è chiamata ad una verifica puntuale e concreta circa la sussistenza di situazioni distorsive della par condicio dei partecipanti alla gara di progettazione e, in caso di riscontro positivo, alla esclusione dei soggetti responsabili di tali collusioni.

In base alle suddette considerazioni, si è dell'avviso che:

il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163/2006, disciplina le situazioni di controllo e di collegamento con riferimento sia al momento della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici (art. 34, comma 2), sia alla incompatibilità per gli affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle successive gare d'appalto o di concessione dei lavori progettati (art. 90, comma 8);

l'art. 2359 del codice civile, oltre ad individuare le fattispecie di controllo societario, stabilisce, al terzo comma, anche le ipotesi di collegamento presunto, individuando due distinte soglie di partecipazione azionaria che fanno supporre l'esercizio di un'influenza notevole di una società sull'altra, a seconda che la società abbia o meno azioni quotate in borsa; qualora si verifichi il ricorrere di una delle due fattispecie suindicate, non vi è alcun bisogno di ulteriori indagini e il collegamento, basato su elementi presuntivi inderogabili, si considera come accertato;

l'art. 2359 del codice civile, terzo comma, non esaurisce tutte le possibili fattispecie di collegamento fra concorrenti, rilevanti ai fini dell'esclusione dalle gare pubbliche; esistono, infatti, altre situazioni che possono dar origine ad ipotesi di collegamento sostanziale, il cui principale fattore sintomatico è la riconducibilità di due o più offerte ad un medesimo centro decisionale o di interessi.

Roma, 29 marzo 2007

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

I consiglieri relatori: MOUTIER - GIAMPAOLINO

07A03776

DETERMINAZIONE 29 marzo 2007.

Indicazioni circa gli ostacoli tecnici nell'ambito degli appalti pubblici. (Determinazione n. 2/07).

Considerato in fatto.

L'Associazione ASSINGEO (Associazione Industrie Italiane Nontessuti Geotessil) ha rappresentato la consuetudine delle stazioni appaltanti di inserire nei capitolati speciali e negli elenchi prezzi la richiesta di prodotti specifici oppure riferimenti a singoli processi produttivi, con il risultato di indirizzare l'appaltatore verso determinati prodotti piuttosto che altri del tutto equivalenti. Tale circostanza comporterebbe l'effetto di favorire o escludere alcune imprese dagli appalti pubblici.

Secondo la scrivente Associazione, le discriminazioni denunciate sono evidenti nel caso di elenco prezzi nei quali le stazioni appaltanti, invece di richiamare classi generiche di prodotti su esclusiva base prestazionale, fanno riferimento ad alcuni specifici prodotti ovvero al ciclo di lavorazioni (p. es. geotessile non tessuto prodotto in filo continuo), con l'effetto di favorire taluni produttori ed escluderne altri.

La ASSINGEO chiede, pertanto, a questa Autorità se le stazioni appaltanti nella stesura degli elenchi prezzi, ove vi è la descrizione dei prodotti che vengono richiesti, debbano attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e quindi non riportare riferimenti a marchi, prodotti o cicli di lavorazioni e di conseguenza se uno stesso elenco prezzi possa contemplare con voci differenti, prodotti e soluzioni equivalenti.

Ritenuto in diritto.

La questione prospettata riguarda le modalità di redazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle cosiddette «specifiche tecniche» dell'appalto e quindi la descrizione dell'oggetto contrattuale che deve essere fatta ai concorrenti.

Le specifiche tecniche rivestono un ruolo di preminente rilevanza fra gli elementi che devono essere portati a conoscenza delle imprese interessate all'affidamento di un contratto di appalto pubblico: attraverso di esse vengono indicate le caratteristiche tecniche che il prodotto, servizio od opera devono soddisfare in rela-

zione ai bisogni ed alle esigenze della stazione appaltante. Tali informazioni sono inoltre essenziali per garantire la qualità dei materiali sotto il profilo della sicurezza ed idoneità all'uso al quale sono destinati.

La modalità di redazione dei capitolati e dei documenti di gara ha un impatto rilevante sia in relazione alla singola gara d'appalto perché può determinare la possibilità che i concorrenti hanno di aggiudicarsi la gara, sia in relazione al mercato comunitario poiché l'imposizione di determinati standards tecnici può delimitare tecnicamente il mercato, impedendo l'accesso a taluni soggetti (cfr. Corte di giustizia, sez. II, ord. 3 dicembre 2001, causa C-59/00).

Proprio con riguardo a tale ultimo profilo, la Corte di giustizia, muovendo dall'assunto secondo cui sono contrarie all'art. 28 del Trattato clausole contrattuali con riflessi restrittivi e discriminatori per la libera concorrenza, ha riconosciuto che lo stesso art. 28 del Trattato osta a che un'amministrazione inserisca in un bando di gara una clausola che prescrive, per l'esecuzione dell'appalto, l'impiego di un prodotto di una determinata marca qualora tale clausola non sia accompagnata dalla menzione «o equivalente», con la conseguenza di dissuadere gli operatori economici che usano sistemi analoghi a tale prodotto dal partecipare alla gara d'appalto, potendo altresì ostacolare le correnti di importazione nel commercio intracomunitario, riservando il mercato ai soli fornitori che si propongono di usare il prodotto specificamente indicato (Corte di giustizia, sez. II, ord. 3 dicembre 2001, causa C-59/00; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, causa C-324/98; Corte di giustizia, 24 gennaio 1995, causa C-359/93).

Già le direttive precedenti a quelle in vigore contenevano disposizioni volte a garantire che la descrizione dell'oggetto contrattuale nelle specifiche tecniche fosse quanto più possibile oggettiva. Di qui il divieto espresso di prevedere marchi, brevetti, tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. La normativa comunitaria era ispirata essenzialmente dalla necessità di fornire ai committenti e ai privati uno strumento recante riferimenti certi, facendo rinvio prioritariamente a specifiche armonizzate a livello europeo, approvate da organismi riconosciuti per un'applicazione ripetuta o continua, non aventi in via generale un carattere vincolante, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni (queste ultime elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicate nella G.U.C.E.), ammettendo una deroga in casi espressamente elencati nelle direttive stesse. In mancanza di specifiche così definite, era consentito fare riferimento a specifiche tecniche nazionali, elaborate nel rispetto di requisiti fondamentali stabiliti nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica o a disposizioni nazionali in materia di progettazione, di calcolo o ad altri documenti, eventualmente richiamando norme internazionali accettate nel Paese dell'amministrazione aggiudicatrice o omologazioni tecniche nazionali.

Tuttavia, la Commissione europea ha riscontrato che nella prassi vi è la tendenza a considerare di fatto obbligatoria la norma tecnica, piuttosto che strumento di riferimento per valutare la qualità di un prodotto, comportando in tal modo una limitazione del mercato e restringendo la possibilità per la stazione appaltante di usufruire di eventuali soluzioni innovative.

Questa Autorità ha in passato esaminato la questione, affermando che «contrasta con il diritto comunitario l'inserimento in un bando di gara di un appalto di lavori pubblici di clausole che prescrivano, per l'esecuzione di tale appalto, l'impiego di materiali o prodotti certificati conformi solo a un determinato tipo di norme tecniche nazionali, e a maggior ragione nel caso di disposizioni dettate da enti normatori di altri Stati, o l'impiego di prodotti di una determinata marca, qualora tali clausole non siano accompagnate dalla menzione «o equivalente» (cfr. deliberazione n. 178/2002).

La materia è ora regolamentata dall'art. 23 della direttiva 18/2004/CE, recepita dall'art. 68 del decreto legislativo n. 163/2006.

La finalità sottesa alle modifiche apportate dalla nuova direttiva, e quindi dall'art. 68 sopra citato, alla disciplina concernente le specifiche tecniche è proprio quella di consentire la massima apertura alla concorrenza, eliminando o riducendo gli ostacoli che possono discriminare gli operatori economici nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Obiettivo primario della nuova disciplina è dunque quello di offrire strumenti alternativi, stabilendo chiaramente che «le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza», come recita il comma 2 dell'art. 68 del Codice.

Viene lasciata immutata rispetto alla disciplina previgente (art. 68, comma 3) la precisazione in merito alla salvaguardia delle regole tecniche nazionali obbligatorie e vengono altresì indicate le diverse modalità che il committente può utilizzare per descrivere le caratteristiche dei prodotti, dell'opera e dei materiali. Alla lettera *a)* del medesimo comma 3, è stata mantenuta la facoltà per il committente di fare riferimento alla articolata esemplificazione di specifiche tecniche contenuta nell'allegato VIII ed alle norme tecniche elencate nel rispetto della gerarchia che privilegia le norme europee, le omologazioni tecniche europee, le specifiche tecniche comuni, aggiungendo le norme internazionali.

Rilevante è l'introduzione dell'obbligo espresso che ciascuno di questi riferimenti sia accompagnato dall'espressione «o equivalente» (ultimo periodo della lettera *a)*, comma 3, art. 68 citato). Conseguenza rilevante di tale disposizione è da un lato l'onere in capo all'offerente di dimostrare con ogni mezzo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice l'equivalenza del prodotto (comma 4) e dall'altro il potere/dovere dell'amministrazione aggiudicatrice di valutare l'idoneità delle alternative, respingendo l'offerta qualora la prova fornita non sia ritenuta adeguata. La let-

tera *b)* del medesimo comma 3, prevede la possibilità alternativa per la stazione appaltante di descrivere le caratteristiche richieste in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, svincolando in tal modo le specifiche dal richiamo tassativo alle norme elencate alla lettera *a)*. Tuttavia, affinché il ricorso a tale facoltà non comprometta la concorrenza e la trasparenza, devono risultare individuate chiaramente le esigenze dell'amministrazione e dunque l'oggetto dell'appalto.

Le lettere *c)* e *d)* del medesimo comma 3 consentono di avvalersi congiuntamente delle due modalità sopra descritte, lasciando ampia libertà di utilizzare i riferimenti ritenuti più adeguati dalla stazione appaltante.

Al comma 7 è, poi, affermato che il principio dell'equivalenza opera anche «al contrario»: nel caso in cui le specifiche siano indicate in termini di requisiti funzionali o prestazioni, l'amministrazione non può escludere offerte che facciano rinvio ad una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione, ma è tenuta a valutare i mezzi di prova forniti dall'offerente circa la rispondenza ai requisiti richiesti.

Il comma 13, infine, ripetendo una disposizione contenuta nella direttive previgenti, stabilisce il divieto di menzionare la provenienza o la fabbricazione di un prodotto o un procedimento particolare, salvo che non sia possibile altrimenti individuare in modo preciso l'oggetto della prestazione, con l'obbligo comunque di indicare l'espressione «o equivalente».

Dunque, l'art. 68 del Codice tende a rafforzare il principio di equivalenza, che è ribadito non solo con riferimento al caso in cui sia indispensabile indicare un marchio o un tipo per l'individuazione dell'oggetto contrattuale, ma anche in relazione a tutte le possibilità di redazione dei capitolati tecnici. In tal senso è prevista la possibilità di redazione dei capitolati non solo mediante il riferimento alle norme tecniche ma anche in termini di prestazioni o requisiti funzionali, il che ovviamente accentua la possibilità di offrire prestazioni formalmente difformi da quella a base di gara, ma a questa equivalenti.

È quindi chiaro l'intento del legislatore di preservare per ogni tecnica di redazione dei capitolati e dei documenti di gara la possibilità per il concorrente di proporre soluzioni diverse ed innovative, purché idonee a soddisfare gli obiettivi della stazione appaltante.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio:

Ritiene in contrasto con il diritto comunitario e con l'art. 68, comma 13, del decreto legislativo n. 163/2006 l'inserimento nei documenti di gara e nel progetto di clausole che di fatto impongono l'impiego di materiali o prodotti acquistabili da produttori determinati.

Roma, 29 marzo 2007

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

Il relatore: GIAMPAOLINO

07A03775

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 27 febbraio 2007, n. **19161.**

Nuovo codice della strada - Articolo 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2007.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle Amministrazione regionali

All'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano

All'amministrazione della provincia autonoma di Trento

Alle Amministrazioni provinciali

Alle Amministrazioni comunali

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2º - Uff. 4º

Ai Compartimenti viabilità - ANAS

Ai S.I.I.T. (Servizi integrati infrastrutture e trasporti) - Settore trasporti

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.M.I (Federazione motociclistica italiana)

1. PREMESSE.

1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per

le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

Con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;

delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del Nuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il comma 5 dell'art. 9 citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma.

Come detto, il nulla-osta del Ministero dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta dei Ministero dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 4 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in

quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. PROGRAMMA-PROCEDURE.

2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2006 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la motorizzazione, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato ii rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la motorizzazione almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;

e) ricevuta dei versamento dell'importo dovuto, su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero dei trasporti, via Caraci n. 36 - 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007;

f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la motorizzazione non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente competente.

2.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.

Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un con-

tratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi dei citato comma 4 dell'art. 9 dei nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente comunica al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.

Tanto premesso, sono tate prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2007. Le proposte sono state distinte in:

- programma 2007 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A);

- programma 2007 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio dei nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Roma, 27 febbraio 2007

Il Ministro dei trasporti: BIANCHI

Allegato A

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2007
CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2006

Con nota in data 19 dicembre 2006 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 21 dicembre 2006 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Personale, Affari Generali e la Pianificazione Generale dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2007 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell' anno precedente.

Con note in data 19 dicembre 2006 e 21 dicembre 2006, rispettivamente, le suddette Federazioni Sportive Nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei Trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2006 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei Trasporti, come previsto dall'art.405 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con Decreto del Ministro dei Trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rally);
d) gare di regolarità auto storiche (rally);

- elenco n. 2 (Moto) di cui:
a) gare di velocità moto;
b) gare di regolarità moto d'epoca.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei Trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'Interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Il direttore generale: DONDOLINI

Elenco 1

a) GARE DI VELOCITA' AUTO

(Confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	15	Automobile Club Trapani	50° Monte Erice	TP	Sicilia
	22	Marca Racing	35° Vittorio Veneto/Cansiglio	TV	Veneto
	22	Associazione La Castellana	35° Cronoscalata della Castellana	TR	Umbria
	29	Automobile Club Verona	29° Caprino/Spiazzi	VR	Veneto
MAGGIO	13	Scuderia Etruria	35° Pieve S. Stefano/Passo dello Spino	AR	Toscana
	20	Cosenza Corse	4° Salita dell'Appenino Paolano	CS	Calabria
	20	Automobile Club Vicenza	24° Salita del Costo	VI	Veneto
	27	Ass. Sportiva 51 Sport Racing Team	24° Coppa Città di Volterra	PI	Toscana
	27	A.S. Egnathia	50° Coppa Selva di Fasano	BR	Puglia
	27	Supergara srl	40° Susa/Moncenisio	TO	Piemonte
GIUGNO	3	Auronzo Autoracing	8° Cronosc. Auronzo/Passo S. Antonio	BL	Veneto
	3	Automobile Club Salerno	18° Coppa dei Templi	SA	Campania
	10	Scuderia Friuli	38° Verzegnis/Sella Chianzutan	UD	Friuli
	17	AC Catanzaro S. Team Mediterraneo	37° Ponte Corace/Tiriolo	CZ	Calabria
	24	Cosenza Corse	21° Salita della Sila	CS	Calabria
	24	Automobile Club L'Aquila	6° Cronoscalata delle Rocche Aquilane	AQ	Abruzzo
LUGLIO	1	Sport Automob A.S.A.	20° Cronoscalata del Pollino	CS	Calabria
	1	Scuderia Trentina	57° Trento/Bondone	TN	Trentino
	8	Automobile Club Rieti	44° Coppa Bruno Carotti	RI	Lazio
	15	Automobile Club Catania	43° Catania/Etna	CT	Sicilia

	22	Gruppo SP. Racing Team Lamezia	9° Cronoscalata del Reventino	CZ	Calabria
	29	G.SP. AC Ascoli Piceno-AC AscPic.	46° Coppa Paolino Teodori	AP	Marche
AGOSTO	**5**	CISE Sport	7° Salita della Sila Piccola	CZ	Calabria
	5	A.S. Tre Cime Promotor	33° Alpe del Nevegal	BL	Veneto
	12	Automobile Club Pescara	45° Cronoscalata Svolte di Popoli	PE	Abruzzo
	19	SC Cosenza Corse	2° Salita Cellara	CS	Calabria
	19	Comitato Eugubino Corse Autom.	42° Trofeo Luigi Fagioli	PG	Umbria
	26	Abeti Racing	Trofeo Fabio Danti - 20° Limabetone	PT	Toscana
SETTEMBRE	**9**	Amici Pedavena Croce D'Aune	25° Pedavena - Croce D'Aune	BL	Veneto
	16	Automobile Club Ragusa	50° Coppa Monti Iblei	RG	Sicilia
	16	Biesse Corse	2° Cronoscalata Comuni Marone - Zone	BS	Lombardia
	23	AC Caltanissetta	53° Coppa Nissena	CL	Sicilia
	30	A.S. Tebe Racing	12° Cronoscalata Luzzi/Sambucina	CS	Calabria
OTTOBRE	**7**	Ichnusa Pro Motors	24° Cronoscalata Iglesias/S. Angelo	CA	Sardegna
	14	Scuderia Red White	30° Cividale/Castelmonte	UD	Friuli
	21	Automobile Club Sassari	51° Alghero/Scala Piccada	SS	Sardegna
NOVEMBRE	**11**	Kamiko Corse	Cronoscalata Giarre - Milo	CT	Sicilia

b) GARE DI VELOCITA' AUTO STORICHE (Confermate)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	1	Chianti Cup Raging	9° Salita al Castello di Radicondoli	SI	Toscana
	15	Circolo Autost. P. Piantini	21° Camucia/Cortona	AR	Toscana
MAGGIO	6	Scuderia Bologna Motor.	20° Cronoscalata Bologna Raticosa	BO	Emilia R.
	20	ACI Promuove	44° Coppa della Consuma	FI	Toscana
GIUGNO	17	AC Frosinone	2° Trofeo Ciociaria	FR	Lazio
	24	AC Palermo	43° Montepellegrino	PA	Sicilia
LUGLIO	15	Team Palikè	3° Salita del Castello di Venere	TP	Sicilia
SETTEMBRE	2	Biesse Corse	5° Piancamuno-Monte Campione	BS	Lombardia
	16	Automobile Club Viterbo	35° Coppa del Cimino	VT	Lazio
	30	Scuderia Bologna Motor.	7° Bologna - San Luca	BO	Emilia R.
OTTOBRE	7	Chianti Cup Raging	28° Coppa del Chianti Classico	SI	Toscana

c) GARE DI REGOLARITA' AUTO					
Rally Confermati					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GENNAIO	28	Promogest	11° Rally dei Castelli Romani	RM	Lazio
FEBBRAIO	4	RST Sport	4° Rally Sprint Città di Andora	SV	Liguria
	11	C. O. Trofeo Maremma	2° Rally Sprint del Montecucco	GR	Toscana
	11	ASAR Motorsport Caserta Corse	5° Ronde Monti Lepini	LT	Lazio
	25	Scuderia Balestrero	26° Rally del Carnevale	LU	Toscana
	25	Ass. Sport Motorsport	9° Rally Colli del Monferrato e Moscato	AT	Piemonte
MARZO	4	A.S. Team Palikè	4° Rally Costa Saracena	ME	Sicilia
	4	Autoconsult Organization	21° Rally del Lago di Garda	BS	Lombardia
	4	Proservice	4° Ronde Colline di Cesena	FO	Emilia R.
	11	Il Ciocco Sporting Club	30° Rally Int.le del Ciocco e Valle Serchio	LU	Toscana
	11	AC Campobasso	13° Rally del Mare	CB	Molise
	18	Rally Team '971	34° Rally Team '971	AL	Piemonte
	18	AC Sondrio	15° Trofeo Valtellina	SO	Lombardia
	18	A.S. Team Palikè	4° Rally Sprint del Castello	PA	Sicilia
	25	AC Aosta	37° Rally Valle D'Aosta	AO	Aosta
	25	AS Laghi - Varese Corse	16° Rally dei Laghi	VA	Lombardia
	25	AS Abeti Racing	25° Rally degli Abeti e dell'Abetone	PT	Toscana
APRILE	1	San Marino Rally Organization	35° Rally di San Marino	RSM	R. S. M.
	1	C.O. Prealpi Trevigiane	7° Rally Prealpi Trevigiane Terra	TV	Veneto
	1	Scuderia Balestrero	7° Rally Città di Massa	MS	Toscana
	1	Scud. Imperia Corse	5° Ronde Valli Imperiesi	IM	Liguria
	1	PSA	8° Rally Sprint Casale Monferrato	AL	Piemonte

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	1	Ass. Sportiva Three Unit Race	7° Rally Città di Bobbio	PC	Emilia R
	1	Scuderia Piloti Salentini	2° Ronde Città di Casarano	LE	Puglia
	15	A.S. Cinzano Rally Team	7° Rally di Alba	CN	Piemonte
	15	Scuderia Alberto Alberti	2° Rally del Bonarda	PV	Lombardia
	15	BL Racing	3° Rally del Castello Zumellese	BL	Veneto
	22	AC Ragusa	8° Rally del Barocco Ibleo	RG	Sicilia
	22	Pistoia Corse Sport	28° Rally Città di Pistoia	PT	Toscana
	22	A.C. Brescia	31° Rally 1000 Miglia	BS	Lombardia
	29	Scud. Livorno	41° Coppa Liburna	LI	Toscana
	29	Scud. Città di Schio	8° Rally Altopiano 7 Comuni	VI	Veneto
	29	AS Altomonferrato Club Ruggine	33° Rally Coppa d'Oro	AL	Piemonte
	29	Rassinaby Racing	6° Rally dei Nuraghi e Vermentino	SS	Sardegna
	29	Scud. Autom. San Michele	14° Rally del Taro	PR	Emilia R.
	29	Promotions e Service	2° Rally delle 5 Valli	CO	Lombardia
MAGGIO	6	A.C. Palermo	91° Targa Florio - Rally Int. di Sicilia	PA	Sicilia
	6	AC Bergamo	24° Rally Prealpi Orobiche	BG	Lombardia
	6	Adige Sport	3° Rally Sprint del Trentino	TN	Trentino
	13	C.O. Lanternarally	23° Rally della Lanterna	GE	Liguria
	13	AS Tre Cime Promotor	22° Rally Bellunese	BL	Veneto
	13	AC Foggia	28° Rally del Gargano	FG	Puglia
	13	Sport Rally Team	14° Rallly della Pietra di Bagnolo	CN	Piemonte
	13	C.O. Trofeo Maremma	7° Rally Sprint del Monteregio	GR	Toscana
	20	ACI - CSAI	3° Rally Italia Sardegna	SS	Sardegna
	20	Team Automobilistico Phoenix	4° Rally Phoenix Taormina	ME	Sicilia

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	20	Rally Club Subiaco	2° Ronde Città di Subiaco	RM	Lazio
	27	Marca Racing	24° Rally della Marca	TV	Veneto
	27	Rally Team '971	22° Rally Città di Torino	TO	Piemonte
	27	P.S.A.	2° Rally Valle Olona	VA	Lombardia
	27	AC Avellino	27° Rally dell'Irpinia	AV	Campania
	27	Associazione Sportiva Pegaso	2° Rally Sprint Casciana Terme	PI	Toscana
GIUGNO	3	Palazzina Sport	20° Rally Alto Appennino Bolognese	BO	Emilia R.
	3	Eagles Racing	4° Rally Sprint del Tirreno	ME	Sicilia
	10	Rally Club Millesimo	27° Rally Valli del Bormida	SV	Liguria
	10	Assomotorsport	14° Rally della Sardegna Terra	NU	Sardegna
	10	Autoconsult & Organization	11° Rally Colli Morenici Mantovani	MN	Lombardia
	10	Aquila Club Onlus	5° Rally Sprint dello Jato	PA	Sicilia
	17	AC Lecce	41° Rally del Salento	LE	Puglia
	17	PSA	43° Rally Valli Ossolane	VB	Piemonte
	17	Scud. Autom. Lagone Corse	29° Rally Alta Val di Cecina	PI	Toscana
	17	Cinzano Rally Team	2° Ronde San Giacomo di Roburent	CN	Piemonte
	17	Team Palikè	5° Rally Etneo del Commercio	CT	Sicilia
	24	BL Racing	10° Rally Monte Avena	BL	Veneto
	24	AS Imbrò Sport Racing	3° Rally Sprint Città di Sirakusay	SR	Sicilia
LUGLIO	1	AS 991 Racing	6° Ronde Moscato	CN	Piemonte
	8	San Martino Corse	27° Rally S. Martino Castrozza e Primiero	TN	Trentino
	8	AC Cremona	8° Circuito di Cremona	CR	Lombardia
	8	C.O. Lanternarally	5° Ronde della Val d'Aveto	GE	Liguria
	15	Pentathlon Motor Team	30° Rally 111 minuti - 17° Rubinetto	NO	Piemonte
	15	Random Team	22° Rally Città di Ceccano	FR	Lazio

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	15	Scud. Etruria	27° Rally Int. Casentino	AR	Toscana
	15	Scuderia Jonio Corse	2° Rally del Tindari	ME	Sicilia
	15	AC Pordenone	19° Rally del Sagittario	PN	Friuli
	15	P.S.A.	3° Ronde Camuna	BS	Lombardia
	22	C.O. Scuderia Alberto Alberti	22° Rally Oltrepò - Terme di Salice	PV	Lombardia
	22	Scud. Valpolcevera	7° Rally Sprint Altavalpolcevera	GE	Liguria
	22	Car Racing	9° Benacus Rally	VR	Veneto
	29	Scud. Rubicone Corse	40° Rally di San Crispino Terra	FO	Emilia R.
	29	A.S. Altomonferrato	22° Rally delle Valli Vesimesi	AT	Piemonte
	29	Scud. Balestrero	42° Coppa Città di Lucca	LU	Toscana
AGOSTO	26	A.S. Laghi	6° Ronde Città Giardino	VA	Lombardia
	26	Ciocco Sporting Club	20° Rally Sprint della Garfagnana	LU	Toscana
	26	Team Palikè	Rally Sprint delle Madonie	PA	Sicilia
SETTEMBRE	2	Scuderia Friuli ACU	43° Rally delle Alpi Orientali	UD	Friuli
	2	Ass. Sport Motorsport	19° Rally del Tartufo	AT	Piemonte
	2	A.S. Genova 2000	2° Ronde della Altavaltrebbia	PC	Emilia R.
	2	GIP Servizi e Promozioni	23° Rally Montecatini T. e Valdinievole	PT	Toscana
	2	Scuderia Sardegna Sport	17° Rally Coppa Limbara	SS	Sardegna
	9	A.S. Favara Rally Team	17° Fabaria Rally - 22° Rally dei Templi	AG	Sicilia
	9	PSA	25° Rally Vallecamonica	BS	Lombardia
	9	Piloti Salentini	2° Ronde dei Quattro Comuni Terra	LE	Puglia
	16	Scuderia San Marino	4° Rally Castelli del Montefeltro	RSM	R. S. M.
	16	C.O. Lanternarally	9° Rally Città di Torriglia	GE	Liguria
	16	Scud. Livorno	31° Rally Continentale	LI	Toscana

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	16	Bassano Rally Racing	24° Rally Int. Città di Bassano	VI	Veneto
	16	Comune di Pico	29° Rally di Pico	FR	Lazio
	16	Sport Rally Team	13° Rally della Valle Varaita	CN	Piemonte
	16	Autosport Siniscola	3° Rally del Montalbo	NU	Sardegna
	23	AC Lecco	11° Rally AC Lecco	LC	Lombardia
	23	AC Palermo	27° Rally Conca d'Oro	PA	Sicilia
	23	C.O. Prealpi Trevigiane	12° Rally Prealpi Trevigiane	TV	Veneto
	23	T.I.M. Cross	11° Rally di Carpineti	RE	Emilia R.
	30	AC Sanremo	49° Rally di Sanremo	IM	Liguria
	30	PSA	3° Rally Sprint dell'Ossola	VB	Piemonte
	30	Scud. Balestrero	13° Rally Città di Camaiore	LU	Toscana
OTTOBRE	7	AC Sondrio	51° Coppa Valtellina	SO	Lombardia
	7	A.C. Pordenone	10° Rally Valli Pordenonesi e Piancavallo	PN	Friuli
	7	Ente Autodromo Pergusa	22° Rally di Proserpina	EN	Sicilia
	7	Rally Team '971	2° Ronde del Freisa e Malvasia	AL	Piemonte
	14	Great Events Sardinia	26° Rally Costa Smeralda	SS	Sardegna
	14	Pistoia Corse Sport	16° Rally dei Tre Comuni	PT	Toscana
	14	A.C. Verona	24° Rally Due Valli	VR	Veneto
	21	Scud. Imperia Corse	36° Rally delle Valli Imperiesi	IM	Liguria
	21	Maury Racing Team	2° Rally Val Trompia	BS	Lombardia
	28	Scud. Città di Schio	21° Rally Città di Schio	VI	Veneto
	28	Rally Team '971	5° Rally Sprint della Collina	TO	Piemonte
	28	Ass. Rally del Sole	4° Rally del Sole	NU	Sardegna
NOVEMBRE	4	Tre Cime Promotor	2° Ronde Dolomiti Bellunesi	BL	Veneto

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	4	AC Campobasso	8° Rally S. Giuliano del Sannio	CB	Molise
	4	Giesse Promotion	3° Ronde Città dei Mille	BG	Lombardia
	11	Jonio Corse	9° Rally Internazionale Taormina	ME	Sicilia
	11	Sport Rally Team	26° Rally di Carmagnola	TO	Piemonte
	11	AC Prato	10° Rally di Prato e Firenze	PO	Toscana
	18	AC Como	26° Rally ACI Como	CO	Lombardia
	18	Ass. Sp. Scuderia Palladio	7° Rally Sprint Trofeo Città del Palladio	VI	Veneto
	25	PRS Group	11° Rally delle Marche	AN	Marche
	25	AC Pordenone	Piancavallo Ronde 2007	PN	Friuli
	25	GIP Servizi e Promozioni	15° Rally Sprint Cuoio e Pelli	PI	Toscana
	25	Scuderia Caltanisetta Corse	5° Rally Città di Caltanissetta	CL	Sicilia
DICEMBRE	2	Scud. Rubicone Corse	6° Ronde del Rubicone	FO	Emilia R.
	2	Ass. Sport. Motorsport	11° Rally Sprint d'Inverno	AT	Piemonte
	9	Scuderia Palladio	2° Ronde Città di Arzignano	VI	Veneto
	9	Scuderia Valpolcevera Organizz.	3° Ronde di Natale	GE	Liguria
	16	C.O. Prealpi Trevigiane	3° Ronde Prealpi Trevigiane	TV	Veneto
	16	Ciocco Sporting Club	16° Rally Int. Il Ciocchetto	LU	Toscana

d) GARE DI REGOLARITA' AUTO STORICHE
(Confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	15	San Remo Rally srl	20° Sanremo Rally Storico	IM	Liguria
MAGGIO	13	T.I.M. Cross	Modena Cento Ore Classic	MO	Emilia R.
	27	Historic Promoter Racing	Historic Rally Città di Cefalù	PA	Sicilia
GIUGNO	17	Rally Club Isola Vicentina	3° Rally Storico Campagnolo	VI	Veneto
	24	Scud. Biondetti	20° Circuito Stradale del Mugello	FI	Toscana
SETTEMBRE	23	AC Livorno	Rally Elba Storico Tr. L.	LI	Toscana
	30	Great Event	4° StarWood	SS	Sardegna

Elenco 2

a) GARE DI VELOCITA' MOTO
(confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MAGGIO	20	M.C. Cocconato	Rocco -Cocconato	AT	Piemonte
GIUGNO	17	M.C. Franco Mancini	Poggio - Vallefredda	FR	Lazio
AGOSTO	5	Comitato Pro Sillano	Sillano-Ospedaletto	LU	Toscana
	26	M.C. Bazzano	Castione - Bazzano	PR	Emilia R.

b) GARE DI REGOLARITA' MOTO D' EPOCA
(confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	Regione
MAGGIO	19/24	Dream Engine	Motogiro d'Italia	PT	Toscana

Allegato B

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con nota in data 19 dicembre 2006 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 21 dicembre 2006 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Personale, Affari Generali e la Pianificazione Generale dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2007, di cui agli elenchi allegati, che sono stati così suddivisi:

- elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rally);
d) gare di regolarità auto storiche (rally);

- elenco 4 (Moto) di cui:
a) gare di velocità moto.

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

Il direttore generale: DONDOLINI

Elenco 3

a) GARE DI VELOCITA' AUTO

(Nuova istituzione)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MARZO	25	Chianticup Racing	Coppa Radicondoli	SI	Toscana
MAGGIO	6	Biesse Corse	18° Cronosc. Piancamuno/Montecampione	BS	Lombardia
	6	Automobile Club Acireale	7° Cronosc. Linguaglossa/Piano Provenzana	CT	Sicilia
	27	Ichnusa Pro Motors	29° San Gregorio/Burcei	CA	Sardegna
GIUGNO	3	A.S. Autosport Dorgali	16° Cala Gonone Galleria	NU	Sardegna
	10	F.A.M.S.	2° Salita di Montegiardino	RN	Emilia R.
	17	AC Brescia	39° Trofeo Vallecamonica	BS	Lombardia
	17	Ichnusa Pro Motors	17° Cuglieri/La Madonnina	OR	Sardegna
	24	Biesse Corse	7° Cronoscalata S. Colombano/Passo Maniva	BS	Lombardia
AGOSTO	26	Associazione Basilicata	1° Trofeo Comune di Ruoti	PZ	Basilicata
SETTEMBRE	30	Team 1000 Miglia	5° Cronoscalata Berzo Demo - Cevo	BS	Lombardia
OTTOBRE	14	AC Siracusa	27° Coppa Val D'Anapo - Sortino	SR	Sicilia
	21	AC Reggio Calabria	33° Santo Stefano Gambarie	RC	Calabria

b) GARE DI VELOCITA' AUTO STORICHE

(Nuova Istituzione)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	Regione
GIUGNO	10	CISE	3° Salita Magna Grecia	CZ	Calabria
	10	AC Terni	Trofeo Borzacchini	TR	Umbria
LUGLIO	1	AC Viterbo	10° Lago Montefiascone	VT	Lazio
	22	Promauto	Cesena - Sestriere	TO	Piemonte

c) GARE DI REGOLARITA' AUTO					
Rallyes Nuova Istituzione					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
FEBBRAIO	11	AC Pordenone	6° Azzano Rally	PN	Friuli
	11	Pentathlon Motor Team	1° Ronde Mottarone - Isole Borromee	NO	Piemonte
	18	Asab Alcamo	1° Ronde del Bonifato	TP	Sicilia
MARZO	4	Scuderia Motor Group	15° Montebelluna Rally	TV	Veneto
	4	Comitato Riviera Rally	6° Rally Riviera Ligure	SV	Liguria
	4	PRS Group	1° Ronde della Valtiberina	AR	Toscana
	18	Car Racing	4° Ronde del Gallo Cedrone	VR	Veneto
	18	Scuderia Piloti del Gargano	1° Ronde del Golfo	FG	Puglia
	18	Runners Club Ass. Sport	4° Rally Provincia del Medio Campidano	CA	Sardegna
APRILE	1	AC Enna	3° Ronde Città di Enna	EN	Sicilia
	1	Mediterranean Team	1° Rally Città di Olbia	SS	Sardegna
	15	AC Sassari	28° Rally Golfo dell'Asinara	SS	Sardegna
	15	AS Promorace	1° Rally Città di Nepi	VT	Lazio
	15	Alba Racing Team	1° Ronde Quattrocolli	RE	Emilia R.
	29	Promogest	6° Rally di Fiuggi	FR	Lazio
MAGGIO	13	P.S.A.	20° Rally Valli Piacentine	PC	Emilia R.
GIUGNO	3	AC Teramo	17° Rally di Teramo	TE	Abruzzo
	24	PRS Group	14° Rally dell'Adriatico	AN	Marche
	24	Motor Sport Caserta Corse	1° Ronde dei Saraceni	CB	Molise
	24	Giesse Promotion	1° Ronde Valli Bergamasche	BG	Lombardia
	24	Scuderia Balestrero Lucca	3° Rally Massarosa - Pietrasanta	LU	Toscana
	24	Mediterranean Team	1° Rally delle Bocche di Bonifacio	NU	Sardegna

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	24	Sanremo Rally	Ronde Sanremorally	IM	Liguria
LUGLIO	1	ACI Service Reggio	31° Rally dell'Appennino Reggiano	RE	Emilia R.
	1	C.S.A. Paul Chris	4° Rally del Vino	PA	Sicilia
	29	Italia Grandi Eventi	4° Rally Valle del Sosio	PA	Sicilia
	29	Scuderia Piloti del Gargano	1° Rally Sprint Città Monte Sant'Angelo	FG	Puglia
AGOSTO	19	Equipe Vitesse Events	2° Ronde del Riso	VC	Piemonte
SETTEMBRE	2	A.C. Campobasso	20° Rally del Molise	CB	Molise
	23	Rombo Team	5° Rally del Matese	CE	Campania
OTTOBRE	7	Proservice	1°Ronde Città di Forlì	FO	Emilia R.
	14	Motor Park Parrella	1° Ronde Colline del Sannio	AV	Campania
	21	AC Parma	1° Ronde Automobile Club Parma	PR	Emilia R.
	21	Italia Grandi Eventi	2° Rally sSprint Torre Ventimiglia	PA	Sicilia
	28	Promogest	1° Ronde degli Etruschi	RM	Lazio
	28	AC Ragusa	1° Ronde Città di Ragusa	RG	Sicilia
	28	Comit Organ	31° Trofeo Maramma	GR	Toscana
NOVEMBRE	11	Autoconsult	6° Rally Lago D'Idro	BS	Lombardia
	18	RST Sport	2° Ronde Città di Albenga	SV	Liguria
	18	Assi Promo Competition Cars	23° Rally di Roma	RM	Lazio
DICEMBRE	2	Motorsport Caserta Corse	4° Ronde Alto Casertano	CE	Campania
	2	C.S.A. Paul Chris	2° Rally delle Due Torri	PA	Sicilia
	9	Squadra Corse Valdelsa	31° Rally Sprint della Fettunta	SI	Toscana
	16	Eagles Racing	3° Ronde dei Peloritani	ME	Sicilia

d) GARE DI REGOLARITA' AUTO STORICHE					
(nuova istituzione)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	Regione
OTTOBRE	7	Amub Magione	Giro dell'Umbria Auto Storiche	PG	Umbria

Elenco 4

a) GARE DI VELOCITA' MOTO					
(nuova istituzione)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	22	M.C. La Balzana	Radicondoli	SI	Toscana
LUGLIO	8	M.C. Provincia Granda	Barge - Montebracco	CN	Piemonte
	22	M.C. Vellano Durote	Vellano - Macchino	PT	Toscana

07A03751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantatre società cooperative aventi sede nella regione Puglia

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, via Molise, 2, 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	ESTRATTIVA JONICA P.S.C.	MASSAFRA (TA)	PUGLIA	02445640739	10/12/2002
2	COOPERATIVA AGRICOLA SUNCOOP	PALO DEL COLLE (BA)	PUGLIA	03999990728	21/03/1989
3	COOPERATIVA EDILIZIA TRINACRIA I	BARI	PUGLIA	80022350724	15/11/1969
4	TORRE MINO SOC.COOP.EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04064120720	13/10/1989
5	GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALTAMURA (BA)	PUGLIA	04827820723	18/01/1996
6	SOC. COOP.SPERLONGA EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	PUGLIA	01232380749	28/11/1984
7	DESIDERIO SOC. COOP. EDILIZIA	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01227740741	09/11/1984
8	CULTURA & LAVORO P.S.C.	BRINDISI	PUGLIA	03394210755	16/09/1999
9	ALLSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	PUGLIA	01733540742	18/10/1996
10	ALBA LAVORO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01893860740	16/05/2000
11	SOC. COOP.SOCIALE ONLUS ANTHEA	BRINDISI	PUGLIA	01956400749	31/10/2001
12	COOP.SOCIALE MAESTRALE	BRINDISI	PUGLIA	01905310742	15/09/2000
13	P.S.C.PICASSO	BRINDISI	PUGLIA	01979540745	07/05/2002
14	NUOVA DEMETRA BRINDISI SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	PUGLIA	01921930747	15/01/2001
15	BART (BRINDISI ARTE TURISMO)	BRINDISI	PUGLIA	01844170744	04/05/1999
16	SERV.CULTUR.AMBIENT.E ITINER.TURIST. SCAIT SOC.COOP	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01934590744	30/04/2001
17	SERVICE IMPIANTI P.S.C.	S.VITO DEI NORMANNI (BR)	PUGLIA	01946180740	12/09/2001
18	SAGITTARIO EDILIZIA ECON. E POPOLARE SOC. COOP.	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01360530743	31/07/1987
19	COOPERATIVA DELL'ACQUARIO	BITRITTO (BA)	PUGLIA	03145700724	07/05/1984
20	D.I.M. SERVICE DONNE IN MOVIMENTO P.S.C. SOCIALE	BARI	PUGLIA	05985090728	10/03/2003
21	LA BANDA DEI MONELLI SOC. COOP. SOCIALE TIPO A	BARLETTA (BA)	PUGLIA	05534420723	08/05/2000
22	FULL SERVICE P.S.C.	VALENZANO (BA)	PUGLIA	05671470721	05/03/2001
23	C.E.M. P.S.C.	MINERVINO MURGE (BA)	PUGLIA	05292420725	08/02/1999
24	ONPASS SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	PUGLIA	05490230728	24/02/2000
25	COOPERATIVA STUDI EUROPA P.S.C.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	05467990726	10/01/2000
26	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	05570390723	31/07/2000
27	GARDENIA A SOCIETA' COOPERATIVA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04048240727	20/07/1989
28	IL CAMPANILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	05644260720	22/01/2001
29	COOP.SERV.PORTUALI CITTA' DI MOLFETTA SOC. COOP.	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	03583220722	14/10/1986
30	DIMENSIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	TERLIZZI (BA)	PUGLIA	03227750720	05/11/1984
31	COOPERATIVA EDILIZIA BIG RESIDENCE	BARI	PUGLIA	00959310723	14/09/1973
32	EUROCART P.S.C.	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	05598810728	18/10/2000
33	LA MURGIA SOC.COOP. AGRICOLA	SANTERAMO IN COLLE (BA	PUGLIA	04075550725	18/12/1989
34	COMPAGNIA DI TEATRO MANIFATTURA TABACCHI	BARI	PUGLIA	04009990724	28/04/1989
35	LOCAL CENTER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VALENZANO (BA)	PUGLIA	04368320729	07/10/1991
36	AMANTEA SOCIETA' COOPERATIVA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04108040728	07/12/1989
37	EURO CITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CELLAMARE (BA)	PUGLIA	05518310726	19/04/2000
38	LA POLIEDRICA P.S.C.	NOICATTARO (BA)	PUGLIA	05174190727	29/04/1998
39	ANGELES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BARI	PUGLIA	05158870724	23/03/1998
40	FEDERCOMFIDI SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	05066070722	04/08/1997
41	IL FRAGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BARI	PUGLIA	05731500723	13/07/2001
42	LUCE P.S.C.	TERLIZZI (BA)	PUGLIA	05705680725	23/05/2001
43	META SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	03569920725	12/09/1986
44	VIVERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CANOSA DI PUGLIA (BA)	PUGLIA	04638450728	20/10/1994
45	SAN NICOLA 90 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04241580721	07/03/1991
46	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	TERLIZZI (BA)	PUGLIA	02145630725	08/01/1993
47	IL NIDO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	04986360727	11/12/1996
48	FORM - ART COOP. SOCIALE	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	04979190727	27/01/1997
49	PROGRESSO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	03277250720	11/12/1984
50	OPUS NORBA SOCIETA' COOPERATIVA	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	04499250720	17/11/1993
51	COSTA SMERALDA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	02562240727	13/07/1981
52	ART SPORT & NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	POLIGNANO A MARE (BA)	PUGLIA	04352000725	04/03/1992
53	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA	BITRITTO (BA)	PUGLIA	04257140725	28/06/1991

07A03763

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2 del 10 giugno 2006, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV).

Con ministeriale n. 24/IX/0006004/VET-L-28 del 17 aprile 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 10 giugno 2006, concernente modifiche al regolamento di attuazione dello statuto.

07A03793

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 36, adottata in data 10 febbraio 2007, dall'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Con ministeriale n. 24/IX/0006038/OSI-L-36 del 18 aprile 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 36 adottata dalla giunta esecutiva dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 10 febbraio 2007, concernente la revoca per l'anno accademico 2006/2007 delle borse di studio destinata al finanziamento di nuovi posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione.

07A03794

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 35, adottata in data 10 febbraio 2007, dall'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Con ministeriale n. 24/IX/0006037/OSI-L-35 del 18 aprile 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 35 adottata dalla giunta esecutiva dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 10 febbraio 2007, concernente la soppressione del contributo unatantum di euro 1.032,91 attribuito all'atto dell'accesso alle prestazioni primo/unico figlio e primo/unico orfano.

07A03795

Comunicato concernente l'approvazione della delibera, adottata in data 26 gennaio 2007, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/IX/0005715/AVV-L-67 del 12 aprile 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 26 gennaio 2007, con la quale sono stati introdotti gli articoli 50 e 51 nel «Regolamento generale», recependo le osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, riguardo agli articoli 4, 6 e 7, in sede di parziale approvazione della delibera del comitato dei delegati del 17 marzo 2006 recante «provvedimenti urgenti e necessari per la previdenza forense».

07A03796

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 108, adottata in data 26 maggio 2006, dalla Cassa nazionale del notariato.

Con ministeriale n. 24/IX/0005999/NOT-L-27 del 17 aprile 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 108 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 26 maggio 2006, con la quale sono è stata disposta la perequazione automatica delle pensioni a far data dal 1º luglio 2006 nella misura del 2,3%.

07A03797

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Florvetol bovini».

Estratto decreto n. 13 del 4 aprile 2007

Specialità medicinale per uso veterinario FLORVETOL BOVINI soluzione iniettabile (florfenicolo).

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Vétérinaire, con sede in Levallois-Perret Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: officina Schering-Plough Santé Animale, sita in Segrè (Francia) responsabile anche del rilascio lotti del prodotto finito.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/156/01.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 20 ml - A.I.C. n. 103780019;

fiala da 50 ml - A.IC n. 103780021;

fiala da 100 ml - A.I.C. n. 103780033;

fiala da 250 ml - A.I.C. n. 103780045;

fiala da 500 ml - A.I.C. n. 103780058.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: florfenicolo mg 300,00;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: malattie causate da batteri sensibili al floranfenicolo.

Trattamento preventivo e terapeutico delle infezioni delle vie respiratorie nei bovini, causate da Mannheimia haermolytica, Pasteurella multocida ed Histophilus somni. La presenza della malattia nella mandria deve essere stabilita prima del trattamento preventivo.

Tempi di sospensione:

carni e visceri (*):

IM (alla dose di 20 mg/kg di peso corporeo, due somministrazioni) 30 giorni;

SC (alla dose di 40 mg/kg di peso corporeo, una somministrazione) 44 giorni.

(*) Il periodo di sospensione è calcolato dall'ultima somministrazione del farmaco. Qualsiasi sia il periodo di sospensione, nessun alimento proveniente dagli animali nel corso del periodo di trattamento può essere destinato all'alimentazione umana.

Validità: 24 mesi.

Successivamente al prelievo della prima dose, usare il prodotto entro 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A03730

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Coxivet 10»

Estratto decreto n. 14 del 4 aprile 2007

Medicinale per uso veterinario: COXIVET 10.

Titolare A.I.C.: Chemifarma SpA, con sede Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 25 ml - A.I.C. n. 102525058;

bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 102525060.

Composizione: 1 ml di prodotto contengono: amprolium HCL 100 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: colombi da affezione.

Indicazioni terapeutiche: coccidiosi dei colombi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Gli animali trattati non devono essere destinati al consumo umano.

Validità: ventiquattro mesi, in confezione integra correttamente conservata; periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore tre mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro dodici ore.

Regime di dispensazione:

la confezione da 25 ml è vendibile senza obbligo di prescrizione medico veterinaria;

la confezione da 100 ml è vendibile dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

L'A.I.C. del medicinale veterinario prefabbricato «Amprolium 10% liquido chemifarma» nelle confezioni bottiglia da 1000 g A.I.C. n. 102525021, tanica da 5 l A.I.C. n. 102525019 è revocata.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03745

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 12,5% liquido Ceva Vetem».

Estratto provvedimenti nn. 24-25-26 del 2 marzo 2007

1) Medicinale per uso veterinario TIAMULINA 12,5% LIQUIDO CEVA VETEM.

Confezioni:

flacone in PE da 1 litro - A.I.C. n. 102694015;

flacone in PE da 250 ml - A.I.C. n. 102694027;

canestro in PE da 5 litri - A.I.C. n. 102694039.

2) Premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario TIAMUTIN 10% PREMIX.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102695018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102695020.

3) Premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario TIAMUTIN 2% PREMIX.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102696010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102696022.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem SpA con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA n. 9 - eliminazione siti produttivi.

La produzione resta autorizzata esclusivamente presso l'officina farmaceutica Ceva Vetem Spa, con sede in Cavriago (Reggio-Emilia), via Leopardi n. 2/C, mentre la produzione presso le officine VETEM SpA di Porto Empedocle (Agrigento) ed U.C.L. SpA è rinunciata dalla ditta titolare dell'A.I.C.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata

07A03744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ganadol»

Estratto provvedimento n. 45 del 30 marzo 2007

Medicinale veterinario: GANADOL polvere.

Confezioni:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102372012;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102372024;

barattolo da 3 kg - A.I.C. n. 102372036;

contenitore da 10 kg in polipropilene - A.I.C. n. 102372048;

contenitore da 3 kg in polipropilene - A.I.C. n. 102372051.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA - con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione:

da «medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a «medicinale da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A03741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascopir»

Estratto provvedimento n. 46 del 30 marzo 2007

Medicinale veterinario: ASCOPIR.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103263012;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103263024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103262036.

Titolare A.I.C.: Vaas Industria Chimica Farmaceutica Srl con sede in Bertinoro (Forlì-Cesena), via Siena n. 268 - codice fiscale 00876330408.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione:

da «medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»:

a «medicinale da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A03742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Salicil Mix»

Estratto provvedimento n. 47 del 30 marzo 2007

Medicinale veterinario: SALICIL MIX.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103323010.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - TREI SpA con sede legale in Modena, via P. Bembo n. 12 - codice fiscale 00177780350.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione:

da «medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a «medicinale da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A03743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acido acetilsalicilico».

Provvedimento n. 48 del 30 marzo 2007

Medicinale veterinario ACIDO ACETILSALICILICO 80% polvere.

Confezioni: sacco da 5 kg A.I.C. numero 103560013.

Titolare A.I.C.: DOX-AL ITALIA S.p.a. - con sede in Milano, via Donegani 2 - codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

Modifica regime di dispensazione

da «medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a «medicinale da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A03746

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Asa 50»

Provvedimento n. 49 del 30 marzo 2007

Medicinale veterinario ASA 50.

Confezioni: sacco da 2 kg A.I.C. numero 103561015.

Titolare A.I.C.: DOX-AL ITALIA S.p.a. - con sede in Milano, via Donegani 2 - codice fiscale 2117690152.

Oggetto del provvedimento:

Modifica regime di dispensazione

da «medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a «medicinale da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 90 giorni.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A03747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Somacill»

Provvedimento n. 50 del 4 aprile 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SOMACILL nella confezione:

busta da 100 g - A.I.C. n. 100228028.

Titolare A.I.C.: Intervet productions S.r.l. con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

busta da 500 g - A.I.C. n. 100228010.

È confermata altresì la validità del medicinale veterinario suddetto in confezionamento integro e correttamente conservato pari a ventiquattro mesi, un periodo di validità dopo prima apertura pari a sessanta giorni e un periodo di validità per l'acqua medicata pari a 24 ore.

L'adeguamento degli stampati della confezione già in commercio (busta da 100 g - A.I.C. n. 100228028), per quanto attiene la validità dopo la prima apertura e per l'acqua medicata, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rompun»

Provvedimento n. 51 del 4 aprile 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ROMPUN soluzione estemporanea iniettabile.

Confezioni:

5 flaconi sostanza secca da 10 ml + flacone multidose solvente da 50 ml A.I.C. numero 100390020.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II - richiesta di una nuova confezione.

Si autorizza, in sostituzione della confezione in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

5 flaconi polvere liofilizzato da 10 ml+5 flaconi solvente da 10 ml A.I.C. numero 100390032 con le seguenti caratteristiche:

4) la composizione del solvente ora autorizzata è la seguente: acqua p.p.i. q.b. a 10 ml;

5) il flacone è in vetro di tipo I con tappo in «Chlorbutyl Inj. Stopfen Grau matt»;

6) 3) la validità resta invariata in 5 anni per il prodotto in confezione integra correttamente conservato. Dopo la prima apertura il prodotto deve essere interamente utilizzato.

La confezione già autorizzata - A.I.C. numero 100390020 - è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti della confezione A.I.C. numero 100390020 possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor Protector Band».

Provvedimento n. 52 del 4 aprile 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR PROTECTOR BAND.

Confezioni:

collare bianco da 65 cm - A.I.C. n. 102510043;

collare bianco da 48 cm - A.I.C. n. 102510056.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. IT/V/0107/001-002/II/003.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - eliminazione del foglio illustrativo.

Si autorizza l'eliminazione del foglio illustrativo e la modifica del testo dell'etichetta per includere anche le informazioni riportate sul foglio illustrativo.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

07A03731

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5634-XV.J(4329) del 12 aprile 2007, i manufatti esplosivi denominati:

ALBIERI CR47SS LM (massa netta g 747);

ALBIERI CR47SS OR (massa netta g 747);

ALBIERI CR47SS RG (massa netta g 747);

ALBIERI CR47SS OA (massa netta g 747);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A03750

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alprazolam Boniscontro e Gazzone»

Estratto determinazione AIC/N n. 804 del 3 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALPRAZOLAM BONISCONTRO E GAZZONE, nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse», 20 compresse, «0,5 mg compresse», 20 compresse e «1 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia n. 6 - c.a.p. 20136 - codice fiscale 08205300588.

Confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035427018 (in base 10), 11T4QB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 0,25 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (Prejel PA5PH) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 M) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 97,32 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035427020 (in base 10), 11T4QD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (Prejel PA5PH) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 M) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 97 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg; eritrosina di alluminio E127 (sicovit) 0,015 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035427032 (in base 10), 11T4QS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (Prejel PA5PH) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 M) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 96,53 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg; indigotina blu dispersa 11076 (E132) 0,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Alprazolam Boniscontro e Gazzone» è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia.

«Alprazolam Boniscontro e Gazzone» è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

A.I.C. n. 035427018 - «0,25 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 035427020 - «0,5 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 035427032 - «1 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezioni:

A.I.C. n. 035427018 - «0,25 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035427020 - «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035427032 - «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03737

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alprazolam Get»

Estratto determinazione AIC/N n. 805 del 3 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALPRAZOLAM GET, nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse» 20 compresse, «0,5 mg compresse» 20 compresse e «1 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GET S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 73, c.a.p. 18038 - codice fiscale 00829030089.

Confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035423019 (in base 10), 11T0TC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 0,25 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (Prejel PA5PH) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 M) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 97,32 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035423021 (in base 10), 11T0TF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (Prejel PA5PH) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 M) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 97 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg; eritrosina di alluminio E127 (sicovit) 0,015 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035423033 (in base 10), 11T0TT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in, Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (Prejel PA5PH) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 M) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 96,53 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg; indigotina blu dispersa 11076 (E132) 0,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Alprazolam GET» è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia.

«Alprazolam GET» è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

A.I.C. n. 035423019 - «0,25 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 035423021 - «0,5 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n 035423033 - «1 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezioni:

A.I.C. n. 035423019 - «0,25 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035423021 - «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035423033 - «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03738

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zaprilam»

Estratto determinazione AIC/N n. 806 del 3 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZAPRILAM, nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse» 20 compresse; «0,5 mg compresse», 20 compresse e «1 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), Strada Solaro n. 75/77, Villa Sayonara - c.a.p. 18038 - codice fiscale 00071020085.

Confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 035426016 (in base 10), 11T3R0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte);

Composizione: una compressa da 0,25 mg contiene:

principio attivo: Alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (prejel pa5ph) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 m) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel ph 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 97,32 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035426028 (in base 10), 11T3RD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (prejel pa5ph) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 m) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel ph 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 97 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg; eritrosina di alluminio e127 (sicovit) 0,015 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035426030 (in base 10), 11T3RG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: Alprazolam 1 mg

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (prejel pa5ph) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 m) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel ph 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 96,53 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg; indigotina blu dispersa 11076 (e132) 0,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Zaprilam» è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia.

«Zaprilam» è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

confezioni:

A.I.C. n. 035426016 - «0,25 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 035426028 - «0,5 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 035426030 - «1 mg compresse» 20 compresse; classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezioni:

A.I.C. n. 035426016 - «0,25 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035426028 - «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035426030 - «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03739

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alprazolam Nobel farmaceutici»

Estratto determinazione AIC/N n. 807 del 3 aprile 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALPRAZOLAM NOBEL FARMACEUTICI, nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse» 20 compresse; «0,5 mg compresse», 20 compresse e «1 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156 - codice fiscale 04177861004.

Confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035422017 (in base 10), 11SZU1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 0,25 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (prejel pa5ph) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 m) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 97,32 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg,

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035422029 (in base 10), 11SZUF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (prejel pa5ph) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 m) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 97 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg; eritrosina di alluminio e127 (sicovit) 0,015 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035422031 (in base 10), 11SZUH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Dragenopharm Apotheker Puschl & CO. KG stabilimento sito in Gollsstr. 1 - Tittmoning - Germania (tutte).

Composizione: una compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg

eccipienti: docusato di sodio 0,65 mg; benzoato di sodio 0,12 mg; amido pregelatinizzato (prejel pa5ph) 6,1 mg; cellulosa microcristallina (emcocel 50 m) 20,4 mg; cellulosa microcristallina (avicel PH 301) 3,9 mg; lattosio monoidrato 96,53 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice colloidale anidra (aerosil 200) 0,51 mg; indigotina blu dispersa 11076 (e132) 0,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Alprazolam Nobel farmaceutici» è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia.

«Alprazolam Nobel farmaceutici» è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

A.I.C. n. 035422017 - «0,25 mg compresse» 20 compresse; - classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 035422029 - «0,5 mg compresse» 20 compresse; - classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 035422031 - «1 mg compresse» 20 compresse; - classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezioni:

A.I.C. n. 035422017 - «0,25 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035422029 - «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035422031 - «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03740

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativo al progetto di ampliamento della esistente discarica, sita in località Casalunga di Vighizzolo, comune di Montichiari, presentato dalla società Systema S.r.l.

Con il decreto n. 0000246 del 27 marzo 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto decreto di ampliamento della esistente discarica sita in località Casalunga di Vighizzolo, Comune di Montichiari (Brescia), presentato dalla società Systema S.r.l., con sede in via Luigi Pirandello, 35 - località Fascia d'Oro in Comune di Montichiari (Brescia).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare: http:/www2.minambiente.it/Sito/settori.azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A03764

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental».

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental», che in data 16 aprile 2007 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la letture del testo integrale della comunicazione.

07A03792

Sostituzione del responsabile del procedimento «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, articolo 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tele2 Italia S.p.a.».

Si comunica che il responsabile del procedimento «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tele2 Italia S.p.a.», la cui comunicazione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 23 febbraio 2007, è stato sostituito. Il testo integrale della comunicazione di sostituzione del responsabile del procedimento è stata pubblicata nel sito Web dell'Autorità www.agcom.it, in data 16 aprile 2007.

07A03735

Sostituzione del responsabile del procedimento «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, articolo 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tiscali Italia S.p.a.».

Si comunica che il responsabile del procedimento «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tiscali Italia S.p.a.», la cui comunicazione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 23 febbraio 2007, è stato sostituito. Il testo integrale della comunicazione di sostituzione del responsabile del procedimento è stata pubblicata nel sito Web dell'Autorità www.agcom.it, in data 16 aprile 2007.

07A03736

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-097) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00